



Dipartimento Pubblica Sicurezza

Servizio Polizia Stradale

Registrato il 10/01/2019

Prot. 300/A/245/19/149/2018/06



260252

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”*.
Prime indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale.

Allegati 8. Pagine complessive 37

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale

ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

La legge 1 dicembre 2018, n. 132 (S.O.G.U. n. 281 del 03.12.2018) in vigore dal 4 dicembre 2018, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante *“Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”*.

La norma ha inciso su numerose disposizioni in materia di immigrazione, sicurezza urbana, Forze di Polizia, lotta al terrorismo, lotta alle mafie, prevedendo diverse modifiche ed integrazioni alle norme del Codice Penale che riguardano tali tematiche nonché alcune modifiche ed integrazioni alle norme del Codice della Strada in materia di circolazione stradale.

Infatti, con gli artt. 17, 21-sexies, 23, 23-bis e 29-bis del decreto-legge sono state previste modifiche e integrazioni a disposizioni del Codice della Strada che interessano materie di strategica importanza per le Forze di Polizia e le Polizie Locali, quali noleggio dei veicoli, sequestro e fermo amministrativo, circolazione dei veicoli esteri, blocco stradale e parcheggiatori abusivi.

La complessità del tema relativo alla circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero che ha un significativo impatto sulle attività quotidiane delle Forze di Polizia, impone di fornire un indirizzo operativo che possa andare incontro alle molte richieste di chiarimenti pervenute dal territorio, nonché garantire, soprattutto in questa prima fase di vigenza delle nuove norme, la loro uniforme applicazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Rimandando, per una visione d'insieme di tutte le novità introdotte, alla lettura della circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno, n. 0083774 del 18.12.2018 (in appendice, doc. 2) e della circolare dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 557/LEG/240.524.2 del 21.12.2018 (in appendice, doc. 3), con la presente si forniscono le prime indicazioni operative necessarie alla immediata applicazione delle nuove disposizioni normative in materia di circolazione stradale, facendo riserva di ulteriori istruzioni.

Per ragioni di sistematicità e per la specificità degli argomenti, gli aspetti relativi alle nuove disposizioni sull'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo e della misura cautelare del sequestro amministrativo dei veicoli, di cui ai nuovi artt. 213, 214, 214-bis e 215-bis CdS, sono oggetto di separata circolare.

1. Contratto di noleggio di autoveicoli.

L'art. 17 del decreto-legge 113, per finalità di prevenzione del terrorismo, introduce particolari prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli, prevedendo l'obbligo per gli esercenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481 (attività di noleggio di veicoli senza conducente) di comunicare alle forze di polizia i dati identificativi dei soggetti che noleggiano i veicoli, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati. Sui contenuti della norma in argomento, si rimanda a specifiche disposizioni che saranno fornite da questo Dipartimento e all'emanazione del decreto del Ministro dell'Interno sulle modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni.

Salvo diverse indicazioni che saranno fornite dai sopraindicati provvedimenti, per quanto di specifica competenza, si ritiene che la disposizione in parola non si applichi alle fattispecie di locazione aventi ad oggetto veicoli con peso complessivo superiore a 6 tonnellate, che vengono locati da imprese che esercitano l'attività di autotrasporto merci in conto terzi, nonché autobus sopra i nove posti che vengono locati con conducente da parte di imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori. Le fattispecie, disciplinate dall'art. 84, commi 2 e 3-bis, CdS, rappresentano una deroga rispetto alle regole generali sul noleggio, pertanto, le citate imprese non sono soggette all'obbligo di comunicazione introdotto dall'art. 17 del decreto-legge 113.

2. Parcheggiatori abusivi

Con l'art. 21-sexies del decreto-legge 113/2018, è stato sostituito il comma 15-bis dell'art. 7 CdS, introducendo alcune novità, che riguardano l'entità della sanzione amministrativa applicabile e gli effetti della recidiva nella violazione. Nella scheda allegata (A.L. 1), sono



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

illustrate le modifiche e la loro portata rispetto alle procedure di accertamento dell'illecito amministrativo.

3. Reato di blocco stradale

L'art. 23 del decreto-legge 113/2018 ha introdotto modifiche al sistema sanzionatorio in materia di blocco stradale, disciplinato dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, prevedendo che l'ipotesi di blocco di strada ordinaria (diversa da quella ferrata) torni ad essere inquadrato come reato anziché come illecito amministrativo ⁽¹⁾. E' stato, inoltre, introdotto un nuovo illecito amministrativo relativo al blocco stradale realizzato con la semplice presenza della persona sulla strada.

La nuova configurazione penale della condotta è stata disposta dal legislatore al fine di rispondere compiutamente all'esigenza di garantire, ai massimi livelli, il diritto alla libertà di circolazione di cui all'articolo 16 della Costituzione, mediandone il disagio o la compressione derivante dall'esercizio di altri interessi e libertà contrapposti, quali la libertà di manifestazione o di sciopero. Di tali diritti, ovviamente, non può non tenersi conto nell'attribuire illiceità alle condotte di blocco stradale sopradescritte.

Nell'allegata scheda illustrativa (ALL. 2) sono precisati l'ambito della modifica normativa ed i suoi riflessi sull'attività operativa degli organi di polizia stradale.

4. Circolazione dei veicoli immatricolati all'estero

L'art. 29-bis del decreto-legge 113/2018 ha modificato gli artt. 93, 132 e 196 CdS, introducendo novità di rilievo per la circolazione di veicoli immatricolati all'estero ed in particolare:

- divieto di circolazione per i residenti in Italia da più di 60 gg alla guida di veicoli immatricolati all'estero, salvo limitate e documentate eccezioni legate a veicoli

⁽¹⁾ La norma era stata depenalizzata a seguito dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 Il decreto legislativo n. 66 del 1948, nella sua originaria formulazione (precedente al 1999), prevedeva quali reati sia il blocco della strada ferrata e l'ostacolo alla navigazione, sia il blocco della strada ordinaria, punendo entrambe le condotte illecite con la reclusione da uno a sei anni. L'articolo 1-bis, introdotto nel medesimo decreto legislativo n. 66 del 1948 a seguito della riforma del sistema sanzionatorio del 1999, aveva previsto di depenalizzare l'ipotesi penale del blocco di strada ordinaria, lasciando solo il blocco ferroviario nell'alveo del diritto penale. La norma conseguente alla riforma del 1999, puniva con una sanzione amministrativa pecuniaria tutte le condotte intese a impedire o comunque a ostacolare la libera circolazione sulle strade ordinarie, salvo che il fatto integrasse un'altra fattispecie penalmente sanzionata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

concessi in leasing, locazione o comodato a dipendenti e collaboratori da parte di imprese comunitarie non aventi sede legale in Italia.

- divieto di circolazione oltre un anno di permanenza effettiva del veicolo in Italia, anche se condotto da persona non residente.

Per tutti i veicoli sopraindicati, per i quali, al momento dell'accertamento delle violazioni richiamate è disposto il sequestro amministrativo, si prevede alternativamente l'obbligo di reimmatricolazione in Italia ai sensi dell'art. 93 CdS oppure l'esportazione con le procedure di cui all'art. 99 CdS, entro 180 giorni ovvero, in mancanza, la confisca del veicolo ⁽²⁾.

In ragione della complessità che caratterizza le procedure per l'applicazione delle sanzioni correlate alla violazione dei divieti suddetti, si rinvia alla lettura dell'allegata scheda illustrativa (ALL. 3).

Alcune particolari circostanze per le quali la nuova normativa deve essere raccordata con altre disposizioni (cfr. paragrafo 13 della scheda illustrativa allegato 3), sono in corso approfondimenti con i Dicasteri competenti e, al riguardo si fa riserva di specifiche istruzioni all'esito delle verifiche che saranno compiute durante la fase di approfondimento delle nuove norme.

Per l'applicazione della misura del fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 CdS a seguito della violazione di cui agli artt. 93, comma 7-bis e 132, comma 5 CdS, sono stati predisposti degli appositi stampati allegati alla presente (ALL. 5 per custode acquirente; ALL. 6 per deposito autorizzato ai sensi del DPR 571/82).

5. Modifiche in materia di responsabilità solidale nelle violazioni stradali

L'art 29-bis del decreto-legge 113/2018 ha introdotto significative modifiche anche all'art. 196 CdS in materia di responsabilità solidale per le violazioni amministrative in materia di circolazione stradale. Infatti, con la modifica del comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 196 CdS, si sono previste nuove ipotesi di responsabilità solidale operanti quali deroghe al criterio generale della responsabilità solidale del proprietario. In particolare si è previsto che:

- Nei casi di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Tale previsione amplia notevolmente l'elenco dei soggetti obbligati in solido in vece del proprietario del veicolo (la cui responsabilità resta perciò esclusa). Sono chiamati a rispondere il locatario, il comodatario, il custode di

⁽²⁾ Per gli aspetti relativi alle procedure per ottenere la nazionalizzazione (immatricolazione italiana) ovvero il foglio di via per l'esportazione, si rinvia alla circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione, n. 0033292 del 20.12.2018 (in appendice – doc. 1).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

veicolo sequestrato, l'erede in attesa di definizione dell'eredità, il responsabile del trust e tutti gli altri soggetti indicati dall'art. 247-bis Reg. Esec. CdS quando il veicolo risulti essere utilizzato da tali soggetti diversi dal proprietario per più di 30 giorni consecutivi.

- Particolare caso di responsabilità solidale è previsto nei casi indicati dall'articolo 93, commi 1-bis (violazione del divieto di circolazione con veicolo estero da parte di residente in Italia da più di 60 giorni) e 1-ter (violazione dell'obbligo di documentare il titolo del possesso del veicolo locato, in leasing o in comodato a lavoratore o collaboratore da parte di impresa europea non avente sede in Italia), e dall'articolo 132, comma 3, CdS (circolazione oltre un anno con veicolo estero) nelle quali ipotesi, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.

Nell'allegata scheda illustrativa (ALL 4) sono precisati l'ambito della modifica normativa ed i suoi riflessi sull'attività operativa degli organi di polizia stradale.

Attesa la complessità delle tematiche disciplinate dalla nuova normativa, codesti Uffici vorranno comunicare eventuali, particolari, casistiche emerse sul territorio, meritevoli di approfondimenti.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Scatta

SCHEMA ILLUSTRATIVA ALLEGATA (ALL. 1)

ATTIVITÀ DI PARCHEGGIATORE ABUSIVO

Testo integrato dell'art. 7 del DLG 30.4.1992 n. 285 Codice della Strada e successive modificazioni risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.

Art. 7

Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

(commi 1- 15 Omissis)

15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II.

ILLUSTRAZIONE MODIFICHE

1. Modifiche all'entità della sanzione amministrativa pecuniaria

- 1.1 Pur essendo rimasta invariata l'ipotesi di violazione amministrativa prevista nel primo capoverso, relativa all'attività abusiva di parcheggiatore o guardiamacchine, che, si precisa, può concretizzarsi anche in aree private aperte all'uso pubblico, è stata prevista una diminuzione della sanzione pecuniaria.
- 1.2 I nuovi importi della sanzione sono stati fissati nel minimo in 771 euro e nel massimo in 3.101 euro. L'importo scontato con pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione corrisponde a 539,70 euro.

2. Rapporti con altri reati

- 2.1 Non è stata modificata la riserva che prevede l'applicazione di questa sanzione amministrativa salvo che il fatto costituisca reato. Sostanzialmente, perciò, devono essere valutate le modalità attraverso le quali il parcheggiatore riceve le somme, potendosi, ad esempio, configurare l'ipotesi di reato di estorsione quando i soldi vengono chiesti minacciando un danno ingiusto al veicolo dell'automobilista, ovvero il reato di truffa se il parcheggiatore rilascia una finta ricevuta. In tali casi, ove il fatto integri gli estremi di un reato, non trova applicazione la sanzione prevista dal comma 15 bis in esame.

3. Ipotesi penale in caso di recidiva o impiego di minori

- 3.1 Le sanzioni in caso di recidiva o impiego di minori hanno assunto natura penale, prevedendo l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È stata, inoltre, modificata la formulazione dell'ipotesi di recidiva. Nella precedente formulazione, infatti, il riferimento all'istituto della *reiterazione* di cui all'art. 8-bis della L. 689/81, ne aveva ridotto fortemente l'ambito concreto di attuazione, soprattutto in ragione del fatto che la reiterazione, come definita dalla richiamata norma, poteva essere applicata solo per gli illeciti commessi nel quinquennio precedente e solo nel caso in cui,

per il primo illecito, non fosse stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa.

3.2 Con la nuova formulazione, che non fa riferimento alla reiterazione, l'applicazione delle sanzioni penali a seguito di recidiva, richiede che la prima violazione, di natura amministrativa ovvero penale, sia definitiva. In termini pratici, il procedimento potrà dirsi definito quando ricorrono le seguenti condizioni:

- nel caso in cui la prima violazione fosse di natura penale, il relativo procedimento deve essere definito con condanna passata in giudicato.
- nel caso in cui la prima violazione fosse di natura amministrativa, il procedimento potrà considerarsi definito quando il trasgressore ha provveduto al pagamento ovvero non vi abbia provveduto entro i termini prescritti, quando siano decorsi inutilmente i termini per presentare il ricorso ovvero in caso di presentazione dello stesso, questo sia stato respinto con provvedimento definitivo.

4. Confisca dei proventi dell'attività abusiva

- 4.1 E' rimasta, altresì, invariata la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite durante l'attività abusiva. Nella circostanza, si rimanda al contenuto della circolare di questa Direzione n. 300/A/1/21614/103/12/2 del 22 ottobre 2007, secondo la quale le somme sequestrate ai fini della confisca potranno essere convenientemente versate in "Conto entrate eventuali e diverse Ministero Interno" Cap. 3560 - Capo XIV dello "stato di previsione" del Ministero stesso. In ipotesi di restituzione della somma, in caso di soccombenza a seguito di ricorso proposto dal parcheggiatore abusivo, l'operazione potrà essere finanziata con imputazione al Cap. 2675. Si fanno salve particolari procedure previste in sede locale dalle prefetture.
- 4.2 Non è ammessa la perquisizione personale per la ricerca delle somme da sottoporre a confisca.

SCHEMA ILLUSTRATIVA ALLEGATA (ALL. 2)

REATO DI BLOCCO STRADALE

Testo integrato del DLG 22/01/1948 n. 66 risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.

Art. 1

1. *Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra. La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.*

Art. 1-bis

1. *Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori.*

ILLUSTRAZIONE MODIFICHE**1 Il reato di blocco stradale**

- 1.1 Per effetto della nuova formulazione dell'art. 1 della citata norma, si prevedono due diverse tipologie di condotta illecita inquadrabile come blocco stradale:
- 1.1.1 *deporre o abbandonare* congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata;
 - 1.1.2 *ostruire o ingombrare* una strada ordinaria o ferrata in qualunque altro modo, intendendo che tale condotta possa essere concretizzata con azioni diverse dal deposito o abbandono di oggetti o congegni, quale, ad esempio, lasciando sulla strada veicoli in sosta irregolare per impedire la circolazione di altri veicoli.
- 1.2 Diversamente dalla precedente formulazione, in cui solo il blocco in ambito ferroviario era illecito penale, si è previsto che anche il blocco stradale costituisca reato.
- 1.3 Il delitto può essere consumato da chiunque purché, in concreto, sia dimostrata la sua intenzione di impedire o ostacolare la libera circolazione sulla strada ordinaria o ferrata attraverso le citate condotte. Perciò, la semplice sosta ovvero l'abbandono di un veicolo sulla strada non può configurare il reato di cui si parla se non è provato che la condotta sia alimentata dal dolo specifico di impedire o ostacolare la circolazione e non solo dall'esigenza di realizzare un atto della circolazione, sia pure illecito.
- 1.4 Il reato di blocco stradale è punito con la reclusione da uno a sei anni e le pene sono raddoppiate se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.

- 1.5 In tali ultimi casi, naturalmente, resta impregiudicata la possibilità di denunciare il responsabile del blocco stradale anche per altri reati configurabili, quali, a titolo esemplificativo, omicidio stradale, lesioni personali, violenza privata, ecc. Tali reati infatti, avendo diversa oggettività giuridica, concorrono con quello di blocco stradale anche in ragione del fatto che il legislatore non ha fatta salva l'applicazione della disposizione di cui si parla nei casi in cui ricorrano altri o più gravi reati.

2 Ambito di applicazione del reato di blocco stradale

- 2.1 Con il termine "strada ordinaria", la norma intende qualsiasi strada diversa da quella ferrata che è destinata alla circolazione delle persone e delle cose. Sebbene non espressamente definito dal decreto legislativo n. 66 del 1948, perciò, il concetto di "*strada ordinaria*" deve essere interpretato sulla base delle norme che, nell'ordinamento, si interessano della materia e, in particolare, del Codice della Strada che definiscono la strada, quale "*area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali*" (art. 2, comma 1, CdS).
- 2.2 Sulla base di tale definizione, perciò, il reato di cui si parla può essere commesso solo se le condotte criminose da esso previste siano poste in essere su aree ad uso pubblico escludendo, invece, le condotte che limitano la circolazione dei proprietari di fondi chiusi al traffico che, secondo le disposizioni richiamate, non sono considerate strade. Del resto, appare evidente che la finalità della norma non è quella di tutelare il diritto di fruizione di un fondo privato non aperto alla circolazione da parte del proprietario, ma quello di garantire la libera e sicura circolazione sulle strade.

3 Misure pre-cautelari in caso di flagranza

- 3.1 Trattandosi di reato non colposo i cui limiti edittali rientrano tra quelli previsti dall'art. 381 CPP, se ne ricorrono le condizioni, è sempre ammesso l'arresto in flagranza di reato. Naturalmente, questa misura pre-cautelare deve essere opportunamente valutata soprattutto in funzione della concreta compressione del diritto di libera circolazione che ha determinato la condotta del responsabile ed appare giustificata solo dalla particolare gravità della condotta posta in essere, anche in ragione dei luoghi e dei tempi in cui si sia consumata l'azione criminosa ovvero dall'impiego concomitante della violenza sulle persone o sulle cose.

4 Sequestro amministrativo dei veicoli utilizzati per commettere il reato

- 4.1 In virtù delle disposizioni di cui all'art. 213, comma 4, CdS come modificato dall'art. 23-bis del DL 113/2018, il veicolo con il quale è commesso il reato potrà essere oggetto di sequestro e confisca amministrativa, secondo la procedura dello stesso art. 213. In tali casi, perciò, il veicolo utilizzato per realizzare la condotta costituente il blocco stradale è immediatamente sottoposto a sequestro da chi ha accertato il reato e, salvo motivi ostativi soggettivi o oggettivi, è affidato in custodia alla persona che lo conduceva ovvero al proprietario o ad altro obbligato in solido prontamente reperibili che lo devono immediatamente spostare o trasportare nel luogo indicato di custodia.
- 4.2 Dal rapporto di strumentalità sopraindicato tra il veicolo e la condotta criminosa, ne consegue che, l'azione consapevole ed intenzionale di commettere quel reato attraverso l'uso del veicolo, debba essere provata.
- 4.3 Secondo la formulazione dell'art. 213, comma 5, CdS, conseguente alle modifiche introdotte dal DL 113 il trasgressore, ovvero altro obbligato in solido presente, non possono rifiutarsi di assumere la custodia del veicolo ne possono omettere di spostarlo

immediatamente o di trasportarlo in luogo di custodia idoneo. Se si rifiutano ovvero, dopo aver accettato la custodia non lo spostano, sono soggetti alle sanzioni amministrative dello stesso art. 213, comma 5, CdS.

5 **Illecito amministrativo di blocco stradale attraverso il proprio corpo**

- 5.1 Per effetto della modifica dell'art. 1 bis del DLG 22/01/1948 n. 66, costituisce illecito amministrativo la condotta di chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo. Si tratta di un comportamento punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa che può consistere anche in una mera resistenza passiva della persona che, in piedi o seduta, si colloca sulla strada ed ostruisce la libera circolazione.
- 5.2 Resta ferma l'applicazione delle sanzioni per eventuali reati ipotizzabili quando, ad esempio, alla condotta passiva si associa la resistenza o la violenza contro chi tenta di far spostare la persona dalla strada (art. 336 e 337 CP), ovvero un'interruzione di pubblico servizio (art. 340 CP).
- 5.3 Anche tale illecito, come riferito per il reato di blocco stradale, può essere commesso unicamente sulla strada, come definita dall'art. 2 CdS.
- 5.4 La violazione va contestata alla persona che impedisce la libera circolazione, secondo le regole procedurali della L. 689/81.
- 5.5 Quando il comportamento illecito sopraindicato si inserisce all'interno di una manifestazione organizzata o promossa da persone fisiche o giuridiche, la medesima sanzione prevista per l'autore materiale sopraindicato si applica anche ai promotori e agli organizzatori. Si tratta di un'autonoma responsabilità che, perciò, impone la redazione di autonomi e distinti verbali di contestazione per ciascuno dei richiamati soggetti secondo le richiamate regole della L.689/81. Se organizzatori o promotori sono presenti sul luogo al momento dell'accertamento dell'illecito, salvo quanto indicato al punto successivo, la violazione deve in ogni caso essere contestata loro immediatamente.
- 5.6 La contestazione immediata delle violazioni sopraindicate, che costituisce la regola generale degli organi di polizia procedenti, dovrà essere opportunamente adeguata ad eventuali, assorbenti, ragioni di ordine e sicurezza pubblica, secondo le indicazioni dei responsabili del servizio di OP. In ogni caso, ove non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata, i verbali di contestazione saranno inviati al domicilio del trasgressore entro i termini indicati dalla L. 689/81.
- 5.7 La violazione non ammette il pagamento in misura ridotta. Infatti, l'art. 1-bis, ora modificato dalla legge appena citata, era stato introdotto dall'art. 17 DLG n. 507/1999 che aveva disposto per tale violazione anche il divieto del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 L. n. 689/1981. Nonostante il diverso contenuto del precetto, quale risultante dalla modifica introdotta dalla norma che si commenta, non si ha ragione per escludere che tale divieto trovi ancora applicazione e che, perciò, si estenda anche al nuovo contenuto. Il verbale, pertanto, va inviato al prefetto del luogo della commessa violazione che emetterà l'ingiunzione di pagamento con le relative modalità.

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI STRANIERI IN ITALIA

Testo integrato degli artt. 93 e 132 del DLG 30.4.1992 n. 285 Codice della Strada e successive modificazioni risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.

Art. 93**Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi**

(comma 1 omissis)

- 1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.*
- 1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.*
- 1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati”;*

(commi 2-7 omissis)

- 7-bis. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.*
- 7-ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo*

amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

(commi 8-12 omissis)

Art. 132

Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri

1. *Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.*

(commi 2-4 omissis)

5. *Fuori dei casi indicati all'articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.*

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON VEICOLI ESTERI (art. 93 CDS)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO

Principio generale: è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

Deroghe: il residente in Italia può circolare con veicolo estero solo se il veicolo è concesso in leasing oppure in locazione senza conducente da parte di impresa intestataria straniera (UE o SEE) non avente sede in Italia ovvero se è stato dato in comodato ad un lavoratore o collaboratore da parte di impresa intestataria straniera (UE o SEE) non avente sede in Italia.

- 1.1 La norma si riferisce alla circolazione e, quindi, si applica a chiunque si trova alla guida di un veicolo immatricolato all'estero (o anche semplicemente in fermata o in sosta

- purché il residente sia presente a bordo e ne abbia l'esclusiva disponibilità in quel momento).
- 1.2 Si può trattare di un veicolo immatricolato in Stato UE ovvero Stato Extra-UE. Il trattamento giuridico è il medesimo.
 - 1.3 La violazione non presuppone che il conducente residente da più di 60 gg abbia la proprietà o altra forma di disponibilità giuridicamente rilevante del mezzo: la sanzione si applica indistintamente a chiunque lo detiene a qualsiasi titolo e lo conduce, anche occasionalmente o a titolo di cortesia (salve le deroghe indicate per veicoli in leasing, locazione o comodato – v. oltre).
 - 1.4 Si applica certamente anche al **proprietario ovvero usufruttuario del veicolo** estero che risiede in Italia da più di 60 gg. che guida il suo veicolo.
 - 1.5 Il presupposto per l'applicazione del divieto assoluto di conduzione in Italia è la **residenza anagrafica** del conducente, quale risulta dai documenti di identità. Si applica sempre a chi risiede in Italia da più di 60 giorni. Per i cittadini Europei, in alternativa alla residenza anagrafica, si può tenere conto anche della *residenza normale* ⁽¹⁾.
 - 1.6 In occasione del controllo sulla strada, la residenza è riscontrata sulla base documenti di identità italiani ovvero della patente di guida Italiana che contengono questa informazione o che consentono, consultando gli archivi, di ottenerla immediatamente ⁽²⁾. In caso di mancanza di questi documenti, di mancanza dell'indicazione della residenza sugli stessi, ovvero in tutti i casi in cui, per le incoerenti dichiarazioni della persona controllata o per altri indizi, sorgano dubbi sull'effettiva residenza in Italia o sul tempo di permanenza, l'interessato sarà invitato a dichiarare (attraverso il modulo allegato – ALL. 7) la propria residenza attuale ed il tempo dal quale essa è effettiva ovvero, nei casi previsti dalla legge, ad autocertificarla. Se dichiara di non essere residente in Italia, nella dichiarazione ovvero autocertificazione suddette, dovrà essere indicata anche tale circostanza con attestazione da parte dell'interessato del luogo di temporanea dimora o di domicilio in Italia. Sulla base di tale dichiarazione ovvero autocertificazione potranno essere compiuti gli opportuni accertamenti presso il comune del luogo di residenza o domicilio indicato dall'interessato con possibile applicazione successiva oltre che delle sanzioni per dichiarazioni false o mendaci rese o autocertificate nei confronti del pubblico ufficiale, anche delle sanzioni previste dal presente articolo.
 - 1.7 Ai fini dell'applicazione di questa norma (diversamente da quella dell'art. 132 CDS) non importa da quanto tempo il veicolo è presente in Italia quello che conta è solo la residenza del conducente.
 - 1.8 Non è parimenti rilevante che il veicolo sia stato portato in Italia da altra persona, anche in regime di circolazione internazionale e che, solo occasionalmente, sia condotto da residente in Italia.
 - 1.9 Al di fuori delle deroghe indicate (v. oltre) la circolazione è vietata anche se c'è a bordo un documento che autorizza la conduzione alla persona residente in Italia (es. atto di comodato dell'intestatario straniero).

⁽¹⁾ Nella prassi, quando trattasi di straniero residente in Italia e munito di permesso di soggiorno, la residenza anagrafica è spesso desunta dalla data di rilascio del permesso di soggiorno. Tuttavia, occorre considerare che tale operazione fornisce, spesso, un dato non esatto. Infatti, l'acquisizione della residenza presuppone il rilascio del permesso di soggiorno e quindi, l'acquisizione della residenza anagrafica, anche per l'iter di verifica del Comune, può essere effettuata in termini formali solo in un momento successivo al rilascio del permesso stesso.

⁽²⁾ La patente di guida non contiene più la residenza dell'interessato. Tuttavia, questa informazione ed il suo successivo ed eventuale aggiornamento per cambio di residenza, sono riportate nell'Anagrafe Nazionale dei Veicoli gestita dalla Motorizzazione Civile che, in caso di dubbio, deve essere consultato.

- 1.10 Ai fini dell'applicazione del divieto non è rilevante la presenza di residenza anche in altro Paese (Ue o extra UE). Se la persona è iscritta da più di 60 gg. nei registri anagrafici italiani, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste per la violazione del divieto, egli è residente in Italia e solo tale iscrizione rileva ai fini della norma di cui si parla. La sanzione prevista, in tali casi, trova applicazione anche se circola con veicolo a lui stesso intestato all'estero, ottenuto beneficiando di altra residenza nel Paese di immatricolazione⁽³⁾.
- 1.11 Per i cittadini italiani iscritti all'AIRE, non ricorre il divieto di circolazione perché essi sono considerati residenti all'estero. Per essi, la normativa vigente consente la possibilità di mantenere in Italia veicoli italiani a loro intestati che possono essere utilizzati nei periodi di soggiorno in Italia (v. art. 134, c.1 bis CdS).
- 1.12 In termini pratici, possono dirsi **CERTAMENTE SOTTOPOSTI AL DIVIETO**, i seguenti comportamenti:
- 1.12.1 La guida del proprio veicolo estero da parte di persona che, dai registri anagrafici, risulti residente in Italia da più di 60 gg (non assume nessuna rilevanza l'eventuale presenza di altra residenza all'estero: il divieto di circolazione permane comunque);
- 1.12.2 La guida del veicolo estero intestato a familiare residente in Italia da parte di congiunto residente in Italia da più di 60 gg;
- 1.12.3 La guida del veicolo estero intestato a familiare non residente in Italia da parte di congiunto residente in Italia da più di 60 gg;
- 1.12.4 La guida del veicolo estero da parte di persona residente in Italia da più di 60 gg a cui è stato concesso in comodato o in affidamento di cortesia (salvo che il conducente non sia dipendente o collaboratore dell'impresa intestataria straniera).
- 1.12.5 Guida, da parte di residente in Italia da più di 60 gg, di veicolo estero concesso in locazione senza conducente, leasing o comodato a dipendente o collaboratore da parte di impresa intestataria straniera che ha sede secondaria o effettiva in Italia.
- 1.13 Sono esclusi dal divieto i veicoli appartenenti ad persone, enti o organizzazioni stranieri che sono muniti di targa CD, CC, EE e AFI Official. Tali veicoli, infatti, sono assimilati a tutti gli effetti ai veicoli italiani.

2. CONCORSO CON NORME DOGANALI

- 2.1 Per i veicoli immatricolati in Stati UE non ci sono vincoli doganali. Si applica, perciò, solo la sanzione prevista da tale norma.
- 2.2 Per veicoli immatricolati in Stati Extra-UE, invece, valgono anche le norme doganali che consentono, solo a determinate condizioni e per periodi limitati, la conduzione da parte di persona residente in Italia. Si può avere, perciò, **concorso** tra questa violazione e quelle doganali.
- 2.3 Dal punto di vista pratico, occorre considerare che, in caso di concorso, soprattutto per l'ambito procedurale particolare, le norme doganali, hanno sempre preminenza rispetto a

⁽³⁾ Il fenomeno della doppia residenza, legato spesso a doppia cittadinanza, può essere indice sintomatico di tentativi elusivi, spesso per finalità fiscali, attraverso i quali si cerca di fruire in Italia dei benefici della cittadinanza italiana ed in altro Paese della relativa cittadinanza. Nel nostro ordinamento, tuttavia, la residenza anagrafica è unica ed esclusiva perché collegata alla dimora abituale e alla dichiarazione resa in tal senso dalla persona all'anagrafe al momento dell'iscrizione. A conferma di ciò, occorre considerare che se persona iscritta all'anagrafe italiana è cittadino italiano che sia effettivamente dimorante all'estero, occorre provvedere all'iscrizione AIRE (Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero) o, in difetto, alla cancellazione per irreperibilità (circ. Ministero Interno n. 12 del 26/6/1990). La cancellazione della residenza in Italia è parimenti prevista per chi, a seguito di controllo di polizia locale, non risulta più effettivamente dimorante stabilmente in Italia.

quelle del Codice della Strada e si applicano con le procedure previste per la violazione delle norme contenute nel T.U.L.D. di cui al DPR. 43/73 (combinato disposto dell'art. 216 co 2-2° e artt. 282, 292 e 295 bis T.U.L.D).

- 2.4 In occasione dell'accertamento dell'illecito, che può essere compiuto solo da ufficiali o agenti di polizia tributaria o dell'amministrazione delle Dogane, è disposto da quei soggetti anche il sequestro amministrativo del mezzo ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, con la sua consegna alla dogana che provvede a disporre il deposito in luogo di custodia idoneo. In questi casi l'organo di polizia che ha proceduto all'accertamento dell'illecito di cui all'art. 93, c. 7 bis CDS, non procede al sequestro amministrativo del veicolo fino a quando non sono completate le formalità doganali.
- 2.5 Per evitare la dispersione del mezzo, appare utile avvisare il competente Ufficio dell'Amministrazione delle dogane che, qualora l'iter presso di loro si concluda favorevolmente con la restituzione del veicolo, questo non dovrà essere materialmente restituito all'avente diritto perché, a cura dell'organo di polizia procedente, deve essere sottoposto a sequestro amministrativo in attuazione delle procedure previste dall'art. 93, c.7bis CDS. Se, invece, l'Amministrazione delle Dogane provvede alla confisca del veicolo, non è più necessario disporre anche quella amministrativa ai sensi dell'art. 93, c. 7 bis CDS.

3. VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

- 3.1 Chiunque, essendo residente in Italia da più di 60 giorni, circola con un veicolo immatricolato all'estero che non può guidare secondo le regole sopraindicate, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. Il verbale è redatto indicando chi circola come trasgressore e come obbligato in solido, salvo che dimostri che il veicolo sia a qualunque titolo nella disponibilità di una persona diversa.
- 3.2 Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio ⁽⁴⁾.
- 3.3 Il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo fino a quando non sia reimmatricolato o, in mancanza, fino al momento dell'esportazione definitiva (attivando la procedura di cui all'art. 99 CDS). Sebbene la norma dell'art. 93 c. 7-bis CDS non qualifichi espressamente la misura applicata (*ordine di fare cessare la circolazione e ricovero in luogo non soggetto a pubblico passaggio*) come sequestro amministrativo, si ritiene che la misura applicata in attuazione di questa disposizione sia comunque riferibile a quella disciplinata dall'art. 213 CDS (a cui, peraltro, l'art. 93 CDS fa rinvio per le procedure). Da ciò consegue che, in caso di abusiva circolazione successiva all'affidamento in custodia, nei confronti del custode si applicano le sanzioni previste dall'art. 213 CDS.
- 3.4 Se non reimmatricolato o esportato entro 180 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS.

4. PROCEDURA OPERATIVA PRATICA PER CIRCOLAZIONE VIETATA CON VEICOLO ESTERO (art. 93, comma 7 bis, CDS)

4.1 Valutazione preliminare dell'ambito applicativo della norma

- 4.1.1 se il conducente risiede in Italia da meno di 60 giorni, la circolazione con veicoli esteri è libera ai sensi di questa norma, salvo, tuttavia, valutazione dell'applicabilità

⁽⁴⁾ La trasmissione alla MCTC è finalizzata a consentire al trasgressore di provvedere alle regolarizzazione della sua posizione (reimmatricolazione ovvero esportazione definitiva) e deve essere fatta immediatamente anche se il veicolo è sottoposto a fermo per mancato pagamento della sanzione pecuniaria a seguito dell'applicazione della procedura di cui all'art. 207 CDS.

della norma dell'art. 132 CDS se il veicolo risulta stazionario in Italia da più di un anno.

4.2 Pagamento in misura ridotta e agevolazione 30%.

4.2.1 Il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dall'art. 93 c. 7 bis CDS è **sempre ammesso** perché la confisca amministrativa, che dovrebbe rappresentare una misura ostativa ad esso, non consegue direttamente all'accertamento della violazione per la circolazione abusiva di cui dell'art. 93 c. 2-bis CDS, ma è applicata in modo eventuale solo al verificarsi di condizioni successive.

4.2.2 E' altresì **ammesso il pagamento in forma scontata del 30%** entro i 5 giorni dalla contestazione o notificazione. **Tuttavia**, qualora il pagamento in forma scontata sia avvenuto entro i 5 giorni ma, successivamente, per il verificarsi delle condizioni richieste dalla norma (mancanza di reimmatricolazione o di esportazione definitiva all'estero) sia disposta la confisca amministrativa, il pagamento effettuato in forma scontata non può più considerarsi estintivo dell'illecito né sufficiente e, nel disporre la confisca, dovrà procedersi anche al recupero della parte di sanzione pecuniaria non corrisposta. La somma già pagata costituirà pagamento parziale da incamerare quale anticipo e dovrà essere disposto il pagamento della somma residua con l'ordinanza ingiunzione conseguente alla confisca.

5. APPLICAZIONE DELL'ART. 207 CDS

5.1 Trattandosi di veicolo immatricolato all'estero, al momento dell'accertamento e contestazione della violazione, è sempre imposto il pagamento immediato della sanzione nelle mani dell'accertatore secondo le disposizioni dell'art. 207 CDS. In pratica, si possono avere diverse situazioni:

5.1.1 Il trasgressore **non paga subito la sanzione** amministrativa né presta cauzione. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 CDS e fatto trasportare e custodire presso un custode acquirente dove è trattenuto fino al pagamento ovvero, in mancanza, per i 60 giorni successivi. Occorre considerare che:

- a) Sebbene il fermo concorra con il sequestro, è preferibile applicare esclusivamente la procedura prevista dall'art. 207 CDS, affidando il veicolo in custodia alla depositaria. L'applicazione della procedura del sequestro, prevedendo l'affidamento all'interessato, sarebbe meramente *virtuale* e determinerebbe l'impossibilità di redigere un verbale di sequestro con un contenuto coerente con la realtà di fatto. In tal caso, perciò, la procedura del fermo amministrativo ex art. 207 CDS prevale, momentaneamente, su quella del sequestro amministrativo che resta congelata fino al pagamento o fino alla scadenza del termine del fermo previsto dall'art. 207 CDS. Questa momentanea sospensione dell'applicazione della procedura di sequestro ed il trascorrere di questo tempo, tuttavia, non determina la sospensione dei termini della procedura di confisca eventuale per mancata regolarizzazione che decorrono, come previsto dall'art. 93, c. 7 bis, dal giorno dell'accertamento della violazione
- b) il trasgressore, deve essere autorizzato, sin dal momento dell'accertamento, a prelevare dal veicolo sequestrato le targhe di immatricolazione per poter avviare le procedure della nazionalizzazione o di esportazione ex art. 99 CDS che la norma pone a suo carico. Il ritiro può avvenire anche presso il custode acquirente o deposito giudiziario se non è stato possibile smontarle

contestualmente e consegnargliele al momento della contestazione della violazione.

In tali casi, inoltre, la procedura si diversifica a seconda che, scaduto detto termine, sia o meno stata attivata la procedura di regolarizzazione del veicolo estero.

5.1.1.1 Se, al momento del pagamento della sanzione ai sensi dell'art. 207 CDS ovvero trascorsi i 60 gg. dall'accertamento, il veicolo è **stato reimmatricolato**, ovvero se sono state attivate le procedure di **esportazione** ai sensi dell'art. 99 CDS, il veicolo che si trova presso il custode acquirente o il deposito autorizzato deve essere recuperato dal conducente o da altro avente diritto.

a) Se non è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione di deposito, prevista dal comma 5 dell'art. 213 CDS, il veicolo depositato presso il custode acquirente è alienato a vantaggio del custode acquirente stesso.

b) Se il veicolo è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione sopraindicata, può circolare liberamente. Non c'è necessità, infatti, di disporre il sequestro ai sensi dell'art. 93, comma 7 bis CDS, perché è stato reimmatricolato ovvero è stato autorizzato, per la via più breve e con le modalità imposte, a raggiungere il confine per fare rientro nel proprio paese di immatricolazione (v. oltre).

5.1.1.2 Se al momento del pagamento ovvero trascorsi i 60 gg. di cui all'art. 207 CDS, il veicolo **non è stato ancora reimmatricolato** ovvero **non sono state attivate le procedure di esportazione** ai sensi dell'art. 99 CDS, il veicolo che si trova presso il custode acquirente deve essere recuperato e preso in custodia dal conducente o da altro avente diritto previo pagamento delle spese dovute alla depositaria.

a) Se non è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione di deposito, prevista dal comma 5 dell'art. 213, è alienato a vantaggio del custode acquirente.

b) Se il veicolo è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni successivi e preso sotto la propria custodia, l'organo di polizia procedente, prima di riconsegnarlo all'avente diritto, dispone il sequestro ai sensi dell'art. 93, comma 7 bis CDS e lo affida a persona idonea ai sensi dell'art. 213 CDS ⁽⁵⁾. Il sequestro resta operativo fino alla reimmatricolazione del veicolo, alla definitiva esportazione, ovvero, in mancanza, per 180 giorni successivi, termine oltre il quale interviene la confisca.

5.1.2 il **trasgressore paga subito la sanzione** al momento dell'accertamento ovvero presta cauzione.

Il veicolo è sottoposto direttamente a sequestro amministrativo ed è affidato in custodia al conducente ovvero ad altro obbligato in solido reperibile ai sensi dell'art. 213 CDS. Infatti, in tale caso, l'organo accertatore ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non

(5) Il veicolo resta in stato di sequestro amministrativo, ma viene affidato al conducente o ad altro avente diritto che lo ha ritirato dal custode acquirente o dal deposito autorizzato in cui si trovava.

soggetto a pubblico passaggio di cui la persona nominata custode ha la disponibilità. Per il sequestro si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213 CDS.

Il sequestro dura al massimo 180 giorni dalla data della violazione. Trascorsi **180 giorni dalla data della violazione**, si possono verificare 3 diverse situazioni:

- 5.1.2.1 il veicolo è stato reimmatricolato in Italia. Con l'esibizione del nuovo documento di circolazione italiano all'organo accertatore, è disposto il suo dissequestro e rimossi i sigilli. Il veicolo è finalmente libero di circolare in Italia.
- 5.1.2.2 il veicolo non è reimmatricolato in Italia ma viene attivata la procedura di esportazione di cui all'art. 99 CDS. Riconsegnando le targhe alla MCTC, che ha già il documento di circolazione (trasmesso dagli organi di polizia), vengono rilasciati da questo Ufficio un documento di circolazione provvisorio (foglio di via) ed un numero di targa provvisorio secondo le disposizioni dell'art. 99 CDS. Il veicolo, rimossi i sigilli da parte dell'organo accertatore, è autorizzato a fare rientro, nei tempi, percorso e modi indicati dal documento provvisorio, nel proprio Paese ovvero, comunque, oltre il confine Italiano. Se circola in modo difforme o non lascia il territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'art. 99, commi 3, 4 e 5 CDS.
- 5.1.2.3 il veicolo non è reimmatricolato in Italia nè viene attivata la procedura di esportazione (non è, cioè, richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine). L'organo di polizia procedente chiede alla Prefettura di applicare la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS. Dopo, la notifica del provvedimento di confisca, il veicolo è recuperato ed alienato secondo le procedure di quella norma. Nelle more della definizione del provvedimento, la sua circolazione abusiva è punita secondo le disposizioni dell'art. 213, c. 8, CDS.

5.2 Procedura alternativa qualora non sia presente il custode acquirente

Se nel territorio in cui avviene l'accertamento della violazione non è stato ancora attivato il custode acquirente, il veicolo sottoposto a fermo ai sensi dell'art. 207 CDS ovvero a successivo sequestro deve essere fatto ricoverare presso la depositaria autorizzata dal prefetto, ai sensi del DPR 571/82.

Dopo la contestazione della violazione, se il conducente **non paga immediatamente e non presta cauzione**, ai sensi dell'art. 207 CDS, il veicolo è affidato al deposito autorizzato ai sensi dell'art. 8 DPR 571/82 e si possono avere diverse opzioni procedurali:

- A) Se al momento del pagamento ovvero trascorsi i 60 gg previsti dall'art. 207, il veicolo è stato già reimmatricolato ovvero se sono state attivate le procedure di esportazione ai sensi dell'art. 99 CDS, il veicolo che si trova presso il deposito giudiziario, deve essere recuperato e preso in custodia dal conducente o da altro avente diritto, previo pagamento delle spese dovute alla depositaria, entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della Prefettura ai sensi dell'art. 215 bis CDS.
 - a. Se interviene il pagamento prima dei 60 giorni previsti dall'art. 207, generalmente è l'interessato che si attiva per la restituzione del veicolo. In questo caso l'ufficio procederà alla restituzione redigendo il relativo verbale nel quale si farà menzione del fatto che, se l'interessato non provvederà al ritiro entro 30 giorni successivi

alla pubblicazione della Prefettura ai sensi dell'art. 215 bis CDS il veicolo sarà confiscato.

- b. Se decorrono i 60 giorni previsti dall'art. 207 senza che l'interessato abbia provveduto al pagamento e a richiedere la restituzione del veicolo, entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della Prefettura ai sensi dell'art. 215 bis CDS, il veicolo è confiscato.
- c. Se il veicolo è recuperato dall'avente diritto, può circolare liberamente. In tali casi, infatti, non è necessario disporre il sequestro ai sensi dell'art. 93, comma 7 bis CDS, perché è stato reimmatricolato ovvero è stato autorizzato, per la via più breve e con le modalità imposte, a raggiungere il confine per fare rientro nel proprio paese di immatricolazione.

B) Se al momento del pagamento ovvero trascorsi i 60 gg, il veicolo non è stato ancora reimmatricolato ovvero non sono state attivate le procedure di esportazione, occorre distinguere:

- a. se interviene il pagamento prima dei 60 giorni, generalmente è l'interessato che si attiva per la restituzione del veicolo. In questo caso, cessando gli effetti del fermo, l'ufficio di polizia procede con il sequestro ai sensi dell'art. 93, comma 7-bis, CdS, con affidamento del veicolo all'interessato, avvisandolo che, in caso di mancato ritiro entro 30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione di deposito della Prefettura, ai sensi dell'art. 215-bis, CdS, il veicolo è confiscato;
- b. se sono decorsi i 60 giorni senza che l'interessato abbia provveduto al pagamento e a richiedere la restituzione del veicolo, lo stesso è confiscato decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione di deposito della Prefettura, ai sensi dell'art. 215-bis, CdS;
- c. se il veicolo è recuperato dall'avente diritto entro 30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione di deposito della Prefettura ai sensi dell'art. 215-bis, CdS, l'organo di polizia procedente dispone il sequestro ai sensi dell'art. 93, comma 7 bis CDS e lo affida a persona idonea ai sensi dell'art. 213 CDS. Il sequestro resta operativo fino alla reimmatricolazione del veicolo, alla definitiva esportazione, ovvero, in mancanza, per 180 giorni successivi ai sensi dell'art. 93, comma 7-bis, CDS.

6. DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON VEICOLI ESTERI

6.1 Può circolare in Italia anche se condotto da persona residente da oltre 60 gg:

- a) il veicolo estero concesso in leasing o in locazione senza conducente a soggetto residente in Italia da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo **che non ha stabilito** in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva.
- b) Il veicolo estero concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con una impresa, intestataria del veicolo estero, costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo **che non ha stabilito in Italia** una sede secondaria o altra sede effettiva.

6.2 Ai fini del controllo, occorre precisare che:

- a) Il **veicolo in leasing o in locazione** senza conducente può essere concesso sia a persona fisica residente in Italia che a persona giuridica con sede in Italia. In quest'ultimo caso, perciò, può essere materialmente condotto da persone che hanno cariche sociali

documentate, da qualsiasi dipendente, socio o collaboratore della persona giuridica, autorizzati a rappresentarla secondo le norme nazionali. Al momento del controllo, tuttavia, queste persone, che come detto devono essere residenti in Italia da più di 60 giorni, dovranno adeguatamente dimostrare il titolo in base al quale stanno conducendo il veicolo attraverso idonea documentazione redatta in lingua italiana ⁽⁶⁾ che possa dar contezza all'agente di controllo del loro ruolo all'interno della persona giuridica o impresa a cui il veicolo è stato concesso in locazione o leasing. Nel caso in cui dal documento di leasing non sia possibile acquisire queste informazioni, pur non essendo previsto dalle norme il possesso a bordo di tali documenti, può essere comunque richiesta la loro esibizione ai sensi dell'art. 180, comma 8, CDS. Se i documenti non sono esibiti, si applica la sanzione per circolazione abusiva di cui all'art. 93, comma 7-bis (7).

- b) Il **veicolo in comodato**, invece, può essere concesso solo a persona fisica residente (individuata nel documento che deve trovarsi a bordo) che ha rapporto di lavoro o di collaborazione con l'impresa intestataria straniera (UE o SEE). Non può essere, perciò, condotto dai suoi familiari o collaboratori. Infatti, secondo la norma dell'art. 93 comma 1-ter, non è sufficiente un qualsiasi atto di comodato ma occorre che si tratti di un comodato d'uso ben definito: deve essere destinato a un lavoratore dipendente o un collaboratore dell'impresa straniera proprietaria del veicolo estero. Non costituiscono, perciò, ipotesi di deroga altri titoli di possesso o detenzione del veicolo estero diversi da quelli indicati (comodato a familiare, concessione di guida di cortesia, usufrutto del veicolo, patto di riservato dominio, ecc.) anche se adeguatamente assistiti da atto in forma scritta avente data certa. Tuttavia, la norma **non richiede che l'attività del lavoratore o collaboratore che ha il veicolo in comodato** sia svolta per conto dell'impresa straniera sul territorio Italiano. Ciò che rileva, invero, è la sua residenza in Italia e, quindi, può ritenersi lecita la circolazione di tali soggetti residenti anche se il veicolo sia loro concesso in comodato unicamente per raggiungere il luogo di lavoro (e viceversa) che è ubicato all'estero o comunque per garantire loro libertà di movimento, anche se non svolgono attività lavorativa o collaborazione in Italia.

7. CONTENUTO DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

- 7.1 Il veicolo estero concesso in leasing, in locazione senza conducente o in comodato a lavoratore (o collaboratore) può circolare liberamente in Italia anche se condotto da persona residente da oltre 60 giorni **purché abbia a bordo documento** che attesti la sua provenienza e legittimi il possesso del conducente.
- 7.2 Se trattasi di veicolo immatricolato in un Paese Extra-UE, concesso in locazione, leasing o comodato da impresa UE o SEE, devono essere rispettate comunque anche le disposizioni contenute nel codice doganale comunitario.

⁽⁶⁾ Si tratta di documentazione diversa da quella prevista dall'art. 93, comma 1-ter CDS di cui si dirà più avanti. In sostanza, queste persone per guidare il veicolo immatricolato all'estero in deroga, perché concesso in leasing o locazione senza conducente, devono dimostrare di far parte della società che ha sottoscritto il contratto di leasing o di noleggio, altrimenti rientrerebbero nella previsione generale del comma 1 bis dell'art 93 CDS che prevede un divieto assoluto di guida da parte di residente.

⁽⁷⁾ Infatti, ai sensi dell'art. 180, comma 8, ultimo periodo CDS, alla violazione del comma 8 per omessa esibizione dei documenti consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

- 7.3 Un veicolo estero non può essere concesso in leasing, locazione o comodato a soggetto residente in Italia da parte di un'impresa costituita in Stato Extra-UE non aderente allo SEE.
- 7.4 L'impresa UE o SEE che ha locato, ceduto in leasing o in comodato il veicolo estero non deve avere sede secondaria od altra sede effettiva in Italia. Se ciò accade, la locazione, il leasing o il comodato del veicolo estero non consentono di superare il divieto generale di guida da parte di persona residente in Italia da più di 60 gg, anche in presenza di un documento idoneo ad attestarne il possesso.

8. DOCUMENTO CHE DEVE ESSERE A BORDO IN CASO DI DEROGHE

- 8.1 È da considerare valido qualsiasi documento redatto in lingua italiana (compresa la copia del contratto di leasing o locazione a lungo termine), sottoscritto dall'intestatario e recante data certa antecedente dal quale risulti il titolo del possesso (cioè locazione, leasing o comodato nei confronti di un soggetto individuato) ⁽⁸⁾ e la durata della disponibilità del veicolo. Nel caso di veicolo in comodato a lavoratore o collaboratore residente in Italia, il documento da tenere a bordo è il relativo contratto di comodato intestato al lavoratore o collaboratore.
- 8.2 Il documento deve contenere l'espressa indicazione dell'identità del locatario autorizzato alla circolazione (sia esso persona fisica o giuridica) ovvero del comodatario residente in Italia (il comodato è ammesso, infatti, solo a persona fisica).
- 8.3 Il titolo in base al quale la persona può possedere il veicolo condiziona in modo rilevante la legittimazione alla guida. Se, perciò, sono imposti dal locatore o dal comodante divieti di utilizzo in determinati modi (es. divieto di sub-locazione o di cessione a terzi del comodato), chi lo conduce in violazione di questi divieti non ha più titolo legale ai sensi ed ai fini della norma che si commenta.
- 8.4 Il documento deve essere sempre tenuto a bordo durante la circolazione ed esibito a richiesta in occasione di ogni controllo stradale.
- 8.5 Non è richiesto che l'atto sia prodotto in originale. Può essere anche in copia, purché rispetti le condizioni richieste ed in particolare, la presenza di data certa. La prova della data certa deve essere in originale e non in copia.
- 8.6 L'atto può essere esibito anche in formato digitale, purché siano rispettate le regole del Codice per l'Amministrazione Digitale. L'atto deve, perciò, avere firma digitale e data certificata o certificabile digitalmente.
- 8.7 **Data certa del documento.** La data certa del documento è lo strumento fondamentale per rendere la legittimità del titolo di possesso del veicolo certo e opponibile a terzi e ciò è stato imposto, evidentemente, per evitare abusi nell'utilizzo del veicolo. La data certa, infatti, permette di dimostrare giuridicamente che il documento è stato con certezza formato o comunque sussisteva a una determinata data e, in particolare, prima del momento della circolazione in Italia. Essa risulta necessaria, a fini probatori, solo con riferimento ai casi in cui le firme apposte sul documento non sono state autenticate. Perciò:

⁽⁸⁾ L'aver previsto nel documento l'espressa indicazione del titolo del possesso del bene lascia intendere che il possesso legittimo o la semplice detenzione debbano comunque risultare dal documento. Infatti, il possesso si può definire titolato in base all'esistenza o meno di una giustificazione giuridica e cioè quando trae origine da un atto o da una fattispecie giuridica comunque idonea a trasferire la situazione possessoria stessa. In altre parole, se, ad esempio, nel contratto di locazione del veicolo estero c'è l'espressa previsione del divieto di cessione e di detenzione da parte di terzi diversi dal destinatario del contratto, la conduzione del mezzo locato, per questi soggetti, è senza titolo del possesso e, quindi, il documento presente a bordo del veicolo è inidoneo a soddisfare le esigenze di cui all'art. 93 comma 1 ter CDS. Non sembra infatti ammesso un possesso non titolato, cioè una situazione che prescinde da qualsivoglia titolo giuridico costitutivo della situazione soggettiva possessoria.

- a) se la scrittura privata ha sottoscrizione autenticata, la data dell'autenticazione della sottoscrizione è data certa. Lo stesso dicasi nel caso in cui si tratti di atto pubblico (redatto da notaio o pubblico ufficiale).
 - b) se la scrittura privata non ha sottoscrizione autentica o non è atto pubblico, la data certa può risultare dalla registrazione dell'atto all'Ufficio del Registro ⁽⁹⁾ o dall'opposizione su di esso di una marca temporale utilizzata per la spedizione dei documenti per mezzo posta ⁽¹⁰⁾.
 - c) se l'atto è sottoscritto digitalmente, si può fare riferimento anche alla marca temporale presente nella firma digitale.
 - d) se l'atto è stato spedito tramite PEC, la certezza della data è data dalle ricevute di consegna e di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata, che devono essere stampate e conservare in forma cartacea per essere esibite al momento del controllo, ma conservate anche in maniera digitale per fini probatori.
 - e) se non c'è nessuna delle forme sopraindicate, la prova della data certa può essere comunque fornita dall'interessato con qualsiasi altro mezzo ⁽¹¹⁾. La prova potrà essere, tuttavia, liberamente valutata dall'organo di Polizia che visiona l'atto.
- 8.8 Se i documenti di circolazione del veicolo riportano i dati sopraindicati (cioè il titolo del possesso, le generalità del soggetto a cui è ceduto il veicolo e durata), essi sono certamente idonei a soddisfare le esigenze poste dalla norma e non occorre avere a bordo altro documento. La data certa, in tale caso, coincide con quella di rilascio del documento di circolazione del veicolo estero.

⁽⁹⁾ La registrazione dell'atto, sebbene non obbligatoria, appare lo strumento più valido ed efficace per consentire il controllo da parte delle Forze di Polizia. Un atto che è stato formato all'estero se viene enunciato in Italia è soggetto a registrazione secondo le regole generali, esattamente come accade per i contratti stipulati in Italia. L'articolo 11 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/1986 (Testo unico sull'imposta di registro) prevede che gli atti formati all'estero sono soggetti a registrazione al verificarsi del caso d'uso. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento. L'enunciazione in Italia richiede che l'atto sia registrato a norma di quanto disposto dall'articolo 22 del citato DPR 131/1986. Tale disposizione dispone, infatti, che "se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate". La data certa, oltre che con la registrazione, può essere prevista con l'apposizione di marche temporali anche elettroniche.

⁽¹⁰⁾ L'apposizione del timbro o dell'etichetta postale attestante la consegna per la spedizione può, infatti, costituire strumento per provare la data certa. In pratica, tale operazione è possibile stampando il documento, piegandolo in tre parti di modo che assuma un formato idoneo alla spedizione, spillandolo ai lati e consegnarlo all'ufficio postale per la spedizione in forma raccomandata. In quel momento, infatti, l'ufficio postale timbra o incolla direttamente sul documento il bollo adesivo utilizzato per certificare la data spedizione raccomandata le raccomandate che diviene anche data certa dell'esistenza dell'atto. La cosa vale solo se il timbro o l'etichetta sotto apposti sul documento e non anche nel caso in cui il documento stesso sia contenuto in una busta. In questo caso, infatti, solo la busta ha data certa. Questa forma di datazione ammette sempre la prova contraria (che non sia stato redatto l'atto prima del timbro) perché, almeno teoricamente, sarebbe possibile apporre la marcatura temporale su un foglio non compilato e compilarlo successivamente alla bisogna.

⁽¹¹⁾ Infatti, l'art. 2704 CC afferma che la data di una scrittura privata la cui sottoscrizione non sia stata autenticata non è in generale certa e computabile riguardo ai terzi. Diviene tuttavia certa se la scrittura è stata registrata o da quello della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica del sottoscrittore. La certezza della data di un documento può inoltre risultare dal giorno in cui il contenuto della scrittura privata è riprodotto in un atto pubblico o da quello in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo la data anteriore della formazione del documento. In fine, se la scrittura privata contiene dichiarazioni unilaterali che non sono destinate a una persona determinata la sua data può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

9. PERSONE AUTORIZZATE A CONDURRE IL VEICOLO IN LOCAZIONE

9.1 Il veicolo in locazione o comodato, nei casi sopraindicati, può essere condotto solo dalla persona che, secondo il documento con data certa, vi ha titolo legale. Occorre precisare che:

- per il **veicolo locato** (leasing o locazione senza conducente), il locatario indicato nel documento può essere persona diversa da quella che conduce materialmente il veicolo (può essere, infatti, un familiare di questi, un dipendente, un collaboratore, purché con posizione documentata e con titolo legale di uso autorizzato dal soggetto che ha locato). Non sembra, però, che il veicolo locato possa essere dato in sublocazione dal locatario residente in Italia senza il permesso dell'intestatario straniero ovvero dato a sua volta in comodato ad altri non indicati nel titolo di uso contenuto nell'atto.
- il **veicolo in comodato**, invece, è utilizzabile solo dal lavoratore o collaboratore e può essere condotto solo dal comodatario indicato nel documento. Per la restrittiva formulazione della norma, infatti, non sembra che siano possibili forme di sub-comodato ad altri soggetti, neanche se il proprietario straniero lo ha autorizzato. Infatti, la norma limita la possibilità di utilizzo (titolo legale di comodato) al lavoratore o al collaboratore. Un familiare di questi ovvero ad altra persona diversa non possono comunque legittimamente condurlo.

10. MANCANZA DEL DOCUMENTO A BORDO

In presenza di un veicolo in locazione o in leasing ovvero di asserito comodato a dipendente o collaboratore, ma in mancanza di documento attestante tali legittimi titoli di utilizzo a bordo del veicolo al momento del controllo di polizia, si procede nel modo seguente:

- 10.1 la disponibilità del veicolo si considera sempre in capo al conducente. Ciò significa che egli è comunque obbligato in solido delle violazioni e che, ove non potrà provare il legittimo titolo di possesso che lo abilita alla guida, sarà ritenuto responsabile dell'illecito di cui all'art. 93 comma 7 bis CDS.
- 10.2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 93, comma 7-ter. (pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000) al conducente del veicolo.
- 10.3 Al momento del contesto, il verbale è redatto indicando il conducente come trasgressore e come obbligato in solido. Infatti, ai sensi dell'art. 196 comma 1, ultimo periodo, dell'illecito risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo e, pertanto, in mancanza di documento che individui chi ha la disponibilità, lo stesso conducente. Si dovrà, però, procedere ad eventuale aggiornamento successivo del nominativo dell'obbligato in solido nel verbale quando si avrà contezza, dalla lettura del documento, eventualmente esibito, chi sia il locatario o il soggetto utilizzatore in leasing (persona fisica o giuridica, residente in Italia, che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo).
- 10.4 il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'art. 214 CDS, in quanto compatibili.
- 10.5 Il fermo ha durata fino all'esibizione o, comunque, in mancanza, per 60 giorni dalla contestazione della violazione.
- 10.6 il documento non presente a bordo deve essere esibito agli organi di polizia entro il termine di trenta giorni. L'invito ad esibire il documento deve risultare dal verbale (ai sensi dello stesso art. 93 comma 7-ter). Non si applica, però, né l'art. 180, comma 7 CDS né il comma 8 dell'art. 180 stesso. Tuttavia nel verbale di contestazione è comunque

sempre imposto l'obbligo di esibizione del documento con le modalità di esibizione previste dall'art. 180 CDS.

- 10.7 Se il documento **non viene esibito** entro il termine di 30 gg, si applica la sanzione di cui all'art. 94, comma 3 CDS (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558) con decorrenza dei termini per la notificazione del verbale dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Il richiamo alle disposizioni di questa norma serve solo per definirne l'ammontare economico della sanzione. L'art. 94 CDS, infatti, non ha nessun collegamento né diretto né indiretto con la situazione descritta dalla nuova norma trattandosi di veicolo immatricolato all'estero. Infatti le procedure previste da questa disposizione, comprese quelle di cui all'art. 94 comma 4-bis CDS, non si applicano ai veicoli immatricolati all'estero.

11. INDIVIDUAZIONE DELLA VIOLAZIONE APPLICABILE

Le norme dell'art. 93 c. 1 bis e dell'art. 93 c. 1 ter CDS hanno ambiti di sovrapposizione che meritano di essere esplorati in occasione dell'attività di controllo.

- 11.1 **Limitazione del controllo.** Il presupposto per la verifica della sussistenza delle violazioni e delle deroghe è che il conducente sia residente in Italia da più di 60 giorni perché, se è residente da meno di 60 giorni, può circolare liberamente ed è inutile fare ulteriori verifiche.

11.2 **Verifiche da compiere in presenza di guida di conducente residente da più di 60 gg.**

Ciò che rende legittima la circolazione del residente da più di 60 gg nei casi di deroga sopraindicati non è solo il documento che deve trovarsi a bordo del veicolo ma, in primo luogo, la circostanza che il veicolo sia effettivamente concesso in leasing, locazione senza conducente o comodato al lavoratore (o collaboratore). In assenza di documento che legittimi il titolo del possesso del conducente residente in Italia e, perciò, autorizzi la circolazione in deroga al divieto generale, spetta a chi circola fornire qualche prova (non la semplice dichiarazione) che può beneficiare della deroga e cioè che si trova nella condizione richiesta dalla norma dell'art. 93, c. 1- ter, anche senza avere a bordo il documento.

- 11.2.1 Gli elementi che consentono di discriminare questa situazione di mancanza di titolo idoneo a bordo da quella di circolazione vietata ai sensi dell'art. 93 comma 1 bis CDS sono perciò molteplici e complessi ma devono essere valutati dall'organo di polizia stradale al momento del controllo allo scopo di orientare la sua azione sanzionatoria verso l'applicazione dell'art. 93 c. 7-bis o di quella, meno grave, per la violazione prevista dall'art. 93, c. 7-ter.

- 11.2.2 L'operatore di polizia, al momento del controllo, deve decidere se:

a. **considerare sussistente questa violazione** (art. 93, comma 7-ter CDS) salvo ovviamente verifica successiva più adeguata in ufficio, quando:

- i. dall'esame dei documenti del veicolo estero, questo appartiene a impresa Comunitaria o SEE che loca professionalmente veicoli o che gestisce flotte di leasing che non ha sede in Italia oppure che, comunque, in ragione dell'attività che svolge, rende verosimile supporre che lo possa aver concesso in locazione o in leasing;
- ii. nel caso del comodato, la persona che lo conduce è in grado di fornire prove o elementi che dimostrano che è collaboratore o lavoratore dipendente dell'impresa Comunitaria o SEE che è intestataria del veicolo (es busta paga,

contratto di collaborazione, ecc.) e che la stessa non ha sedi secondarie in Italia

- b. **ipotizzare direttamente la violazione di circolazione vietata con veicolo estero** di cui all'art. 93, comma 7 bis CDS, se, invece, al momento del controllo, manca ogni riferimento a questi indizi. In tali casi, infatti, appare più coerente con il dettato normativo l'applicazione della norma generale. Così, ad esempio, salvo prove contrarie che dovrebbe fornire il conducente residente in Italia al momento del controllo, quando è verificato che egli guida un veicolo estero che appartiene ad un soggetto privato (non imprenditore) o ad un familiare residente all'estero ovvero ad impresa che non svolge, neanche in modo accessorio, attività di concessione di veicoli in leasing o in locazione.

12. PROCEDURE SUCCESSIVE ALLA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE PER MANCANZA DOCUMENTO A BORDO

12.1 Trattandosi di veicolo immatricolato all'estero, al momento dell'accertamento e contestazione della violazione di cui all'art. 93 comma 7-ter CDS, è sempre imposto il pagamento immediato della sanzione nelle mani dell'accertatore secondo le procedure di cui all'art. 207 CDS. Pertanto, in pratica, si possono avere diverse situazioni:

12.1.1 il trasgressore **paga subito la sanzione** amministrativa per la violazione dell'art. 93 comma 7 ter o presta cauzione. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ed è affidato in custodia al conducente, al proprietario o ad altro obbligato in solido reperibile secondo le regole dell'art. 214 CDS. Il fermo permane fino all'esibizione del documento che legittima il possesso, o comunque decorsi sessanta giorni.

12.1.2 il trasgressore **non paga subito la sanzione** amministrativa né presta cauzione. Il veicolo è sottoposto a fermo ai sensi dell'art. 207 CDS ed è perciò fatto trasportare e custodire presso un custode acquirente dove è trattenuto fino al pagamento ovvero, in mancanza, per i 60 giorni successivi. In tali casi:

- a) se avviene il pagamento della sanzione entro 60 gg, il veicolo deve essere ritirato dall'avente diritto e preso in custodia da lui o da altro soggetto legittimato. Se non è ritirato entro 5 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione di deposito di cui all'art. 213, c. 5 CDS (a cui l'art. 214 rinvia per la procedura) è alienato ai sensi dell'art. 213 c. 5 CDS
- b) se non avviene il pagamento della sanzione entro 60 gg il veicolo deve essere ritirato dall'avente diritto e preso in custodia da lui o da altro soggetto legittimato. Decorso tale termine, perciò, se entro i 5 giorni dalla pubblicazione della comunicazione di deposito sopraindicato non è acquisito in custodia dall'avente diritto, è alienato ai sensi dell'art. 213, c. 5 CDS.
- c) in ogni caso, la restituzione del veicolo all'avente diritto è subordinata al pagamento delle spese di trasporto e custodia.

12.1.3 Se il veicolo è ritirato ed affidato in custodia all'avente diritto entro i termini indicati (entro 5 giorni dalla pubblicazione della comunicazione di deposito effettuata dopo il pagamento o dopo i 60 gg dall'applicazione del fermo) la procedura si diversifica a seconda che sia stato o meno esibito il documento che attesta la legittimità della circolazione in Italia.

12.1.3.1 Se, successivamente all'accertamento ed entro i termini sopraindicati (avvenuto pagamento o 60 giorni), il documento **è esibito** si possono avere due ipotesi:

- a) se, dall'esame del documento, si verifica che **la circolazione era regolare** (aveva sottoscrizione e data certa al momento dell'illecito), il veicolo è immediatamente riconsegnato al conducente (inteso come colui che all'epoca dell'illecito era stato sorpreso alla guida) oppure al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario ed è libero da vincoli;
- b) se, dall'esame del documento **si verifica la ricorrenza del divieto di circolazione** al momento dell'accertamento ⁽¹²⁾, si applica nei confronti del conducente (inteso come colui che all'epoca dell'illecito era stato sorpreso alla guida) **anche la sanzione per violazione del divieto di cui al nuovo art. 93 comma 1 bis CDS** (con decorrenza del termine per la notifica del verbale dalla data di esibizione del documento). Il veicolo, tuttavia, in tali casi ***non viene sequestrato*** perché, al momento dell'esibizione, la circolazione in deroga al divieto è comunque legittima. Il veicolo, perciò, non passa dallo stato di fermo a quello di sequestro ma è riconsegnato, libero da vincoli, all'avente diritto.

12.1.3.2 Se il documento avente sottoscrizione e data certa **non è esibito** entro il termine di **60 giorni** dalla contestazione:

- a) il veicolo resta in stato di fermo amministrativo ma è affidato in custodia al conducente (inteso come colui che all'epoca dell'illecito era stato sorpreso alla guida) oppure al proprietario o ad altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 214. Lo stato di fermo dura per **60 giorni** dalla data violazione.
- b) al conducente (inteso come colui che all'epoca dell'illecito era stato sorpreso alla guida del veicolo estero) si applica la sanzione di cui all'art. 94, comma 3 CDS (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558) con decorrenza dei termini per la notificazione del verbale dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

12.1.3.3 In relazione alla diversa durata del termine di esibizione rispetto a quello del fermo amministrativo, si possono verificare due situazioni particolari:

- a) il documento **non è esibito entro 60 gg.** Dopo 30 gg dall'accertamento si applica la sanzione art. 94 c. 3 CDS. Il veicolo resta comunque in stato di fermo fino al 60° giorno. Solo dopo che è decorso questo termine, il veicolo è libero dal fermo. Se si trova ancora presso una depositaria, perché non è stato preso in custodia dal trasgressore al momento dell'accertamento o trascorso il termine indicato, l'organo di polizia procedente comunica alla Prefettura per la pubblicazione della comunicazione finalizzata all'alienazione del veicolo.
- b) il documento **è esibito oltre i 30 gg ma prima di 60 gg.** Dopo 30 gg si applica comunque la sanzione dell'art. 94 c. 3, ma il veicolo è libero

⁽¹²⁾ Viene accertato che, al momento del controllo sulla strada, non aveva valido titolo di possesso del veicolo perché non era mai stato stipulato un contratto di locazione, leasing o comodato a dipendente o lavoratore oppure che il contratto era stato redatto in data successiva all'accertamento della circolazione.

dal fermo amministrativo dal momento dell'esibizione. Se il veicolo è ancora in deposito (custode acquirente) perché non preso in custodia dal trasgressore al momento dell'accertamento né ritirato dopo l'esibizione del documento, l'organo di polizia procedente, valutato che sono trascorsi infruttuosamente i 60 giorni, comunica alla Prefettura per la pubblicazione finalizzata all'alienazione del veicolo.

13. AMBITI IN CORSO DI APPROFONDIMENTO

Per alcune particolari situazioni, di seguito indicate, in cui la nuova normativa dovrà essere raccordata con altre disposizioni, non espressamente richiamate, sono in corso approfondimenti. In linea generale, dovrà essere meglio chiarito se il veicolo estero non possa essere condotto da residente in Italia ovvero se i casi elencati, siano da considerarsi estranei al campo di applicazione delle nuove disposizioni. Al riguardo si fa riserva di istruzioni all'esito delle verifiche che saranno compiute durante la fase di approfondimento delle nuove norme.

- 13.1 Veicolo di impresa europea di noleggio senza conducente che loca a impresa di noleggio italiana che, a sua volta, loca a persona residente in Italia che conduce il veicolo.
- 13.2 Veicolo di impresa europea di leasing che concede veicolo a impresa di noleggio italiana che, a sua volta, loca a residente in Italia che conduce il veicolo.
- 13.3 Veicolo immatricolato a San Marino, concesso in comodato a dipendente o collaboratore di impresa Sammarinese che risiede in Italia. Infatti, pur trattandosi di comodato a favore di lavoratore o collaboratore, sembrerebbe non rientrare nella previsione di cui all'art. 9, c. 1-ter perché San Marino non appartiene all'UE o allo SEE ed è necessario tener presente l'eventuale portata della norma in relazione agli Accordi di buon vicinato in essere tra Italia e San Marino.
- 13.4 Veicolo dello Stato Città del Vaticano, nelle condizioni indicate dal punto precedente, in relazione agli Accordi vigenti tra il nostro Paese e quello Stato.
- 13.5 Veicolo immatricolato all'estero condotto da cittadino residente nel comune di Campione d'Italia.
- 13.6 Veicolo privato munito di targa diplomatica estera e condotto dall'agente diplomatico, residente in Italia e in servizio presso ambasciate o corpi diplomatici.
- 13.7 Veicolo privato, immatricolato all'estero, del personale civile e militare italiano in servizio presso gli Organismi Internazionali ed i Comandi NATO che mantiene la residenza in Italia, in relazione alle convenzioni e agli accordi bilaterali che regolano i rapporti tra la NATO e i Paesi ospitanti.
- 13.8 Veicolo di impresa europea di trasporto che ha sede secondaria (ovvero altra sede effettiva) in Italia che loca senza conducente a impresa di trasporto Italiana per attività di trasporto in Italia che lo fa guidare a conducente dipendente (o socio, ecc.) residente in Italia (ai sensi e con limiti art. 84 CDS).
- 13.9 Veicolo di impresa europea di trasporto che loca senza conducente a impresa di trasporto Italiana appartenente allo stesso gruppo d'impresa per attività di trasporto in Italia con conducente residente in Italia dipendente dell'impresa italiana.

**DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON VEICOLO CHE SI TROVA IN ITALIA
DA OLTRE 1 ANNO (art. 132 CDS)**

14. AMBITO DEL DIVIETO

Principio generale: Il veicolo immatricolato all'estero e condotto in Italia secondo le regole della circolazione internazionale, cioè da persona non residente in Italia (ovvero residente da meno di 60 gg), può comunque permanere in Italia al massimo per un anno. Oltre questo termine la sua circolazione è vietata.

Deroghe: il veicolo estero presente sul territorio da più di un anno può circolare solo se è stato concesso a persona residente in Italia in leasing, locazione senza conducente o dato in comodato a lavoratore residente da parte di intestatario straniero non avente sede in Italia.

- 14.1 valgono le considerazioni di cui ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3.
- 14.2 si applica anche al proprietario del veicolo estero che non risiede in Italia e lo conduce personalmente in Italia.
- 14.3 al di fuori delle deroghe indicate la circolazione è vietata anche se c'è a bordo il documento che autorizza la conduzione a titolo di comodato.
- 14.4 salvo casi di deroga, la violazione ricorre solo se è provata la permanenza del veicolo in Italia per oltre un anno.
- 14.5 se condotto da persona residente in Italia da oltre sessanta giorni, si applica anche la sanzione dell'art. 93 comma 7 bis CDS. Infatti i due illeciti, avendo una diversa oggettività giuridica e diversi presupposti di fatto, possono concorrere tra di loro.

15. CONTENUTO DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

- 15.1 Scaduto il termine di un anno di permanenza continuativa in Italia, il veicolo non può più circolare sul territorio nazionale, neanche se condotto da straniero non residente e, quindi, l'intestatario straniero deve:
 - reimmatricolare il veicolo in Italia,
 - oppure, in alternativa, portarlo fuori dal territorio nazionale chiedendo al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa provvisoria, ai sensi dell'art. 99 CDS.
- 15.2 In tali casi, a completamento della procedura, l'ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.

16. COSA ACCADE SE CIRCOLA DA OLTRE UN ANNO

- 16.1 L'intestatario o altra persona non residente in Italia che circola con veicolo straniero che si trova in Italia da oltre un anno è soggetto a sanzione amministrativa (pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848).
- 16.2 Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore (ai sensi dell'art. 216 CDS) e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio.
- 16.3 Il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo fino a quando non sia reimmatricolato o, in mancanza, fino al momento dell'esportazione definitiva (attivando la procedura di cui all'art. 99 CDS). Se non reimmatricolato o esportato entro 180 giorni è sottoposto a confisca amministrativa.
- 16.4 La violazione dell'art. 132, comma 5 CDS, può concorrere con quella dell'art. 93, comma 7-bis CDS, qualora il veicolo circola in Italia da oltre un anno e alla guida si trova persona residente in Italia da oltre 60 giorni.

17. PROCEDURA OPERATIVA PRATICA PER CIRCOLAZIONE VIETATA CON VEICOLO ESTERO OLTRE UN ANNO (art. 132, c. 5 bis CDS)

17.1 Si applica la **stessa procedura operativa** prevista per l'art. 93 comma 7-bis CDS per violazione del divieto di circolazione da parte di residente in Italia (v. paragrafo 4).

18. DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

18.1 Il veicolo immatricolato all'estero che è concesso in leasing, locazione senza conducente a persona (fisica o giuridica) residente in Italia ovvero dato in comodato a lavoratore o collaboratore residente in Italia, può circolare oltre l'anno senza procedere a reimmatricolazione o esportazione

18.2 A bordo del veicolo ci deve essere documento idoneo (v. paragrafo 8)

19. CONCORSO CON NORME DOGANALI

19.1 Per i veicoli immatricolati in Stati Ue non ci sono vincoli doganali. Si applica solo la sanzione prevista da tale norma.

Per veicoli immatricolati in Stati Extra Ue, invece, valgono anche le norme doganali che consentono, solo a determinate condizioni e per periodi limitati, la conduzione da parte di persona residente in Italia. Si può avere, perciò, concorso tra questa violazioni e quelle doganali.

SCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA (ALL 4)

RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLE VIOLAZIONI

Testo integrato dell'art. 196 del DLG 30.4.1992 n. 285 Codice della strada e successive modificazioni risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113

Art. 196

Principio di solidarietà

1. *Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.*
- Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.*

(commi 2-4 omissis)

ILLUSTRAZIONE MODIFICHE

1. NUOVA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLE VIOLAZIONI

1.1 PRINCIPI GENERALI (IMMUTATI)

1.1.1 Delle violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria risponde come obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta:

- il proprietario del veicolo se trattasi di veicolo isolato;
- il proprietario del rimorchio (o semirimorchio) se trattasi di veicolo complesso (autotreno, autoarticolato autosnodato).

La responsabilità solidale è esclusa se il proprietario prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro volontà.

1.1.2 Quando il veicolo è ceduto in **usufrutto**, venduto con **patto di riservato dominio** o utilizzato a titolo di **locazione finanziaria**, in vece del proprietario, rispondono come obbligati in solido rispettivamente, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Tutti i soggetti sopraindicati sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provino che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro volontà.

1.1.3 Nelle ipotesi di **locazione senza conducente** (art. 84 CDS) al posto del proprietario del veicolo ⁽¹⁾ risponde solidalmente il locatario. Per questo soggetto non sembra ammessa prova contraria della circolazione contro la sua volontà.

1.2 ECCEZIONI (MODIFICATE DA NUOVA NORMA)

1.2.1 La nuova norma dell'art. 196, interviene sul regime generale sopraindicato prevedendo nuovi casi di responsabilità solidale, riferibili a persone che hanno rapporto di utilizzazione non occasionale del veicolo, pur non avendo su di esso i diritti reali di cui sopra. In particolare, la nuova norma, prevede la responsabilità solidale nei confronti di:

- Utilizzatore temporaneo registrato (art. 94, c. 4 bis)
- Conducente del veicolo estero (artt. 93, c1-bis e 1-ter Cds e art. 132, c. 3, Cds)

1.2.2 Nei casi di **intestazione per uso temporaneo** (art. 94, comma 4-bis) ⁽²⁾, al posto del proprietario, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Si tratta di una casistica molto ampia ed eterogenea di soggetti che non sono proprietari ma che hanno la disponibilità temporanea del veicolo (sono diversi dall'intestatario risultante al PRA). In particolare:

1.2.2.1 in caso di **variazione della denominazione** dell'intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano di annotazione nel PRA, risponde in solido con l'autore della violazione non il proprietario indicato al PRA ma il soggetto che ha annotato l'operazione di variazione all'archivio veicoli della MCTC;

1.2.2.2 in caso di temporanea disponibilità, per periodi superiori a 30 giorni, a titolo di **comodato** ⁽³⁾, risponde in solido il

⁽¹⁾ Ma, secondo Cass. Civ., Sez. VI, 2, 5.6.2018 n. 14452, anche la società locatrice resta obbligata in solido, in quanto la previsione di solidarietà del locatario di cui all'art. 196, c. 1 CDS, sarebbe da aggiungere e non da sostituire alla solidarietà degli altri soggetti.

⁽²⁾ Secondo l'art. 94, comma 4-bis CDS. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 dello stesso art. 94, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, devono essere dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3 dell'art. 94 CDS. Il regolamento indica in modo dettagliato quali sono i casi in cui deve essere fatta l'annotazione e chi deve farla (v. art. 247 bis CDS)

⁽³⁾ Il proprietario (od il "trustee"), il locatario (nell'ipotesi di leasing, previo assenso del locatore), l'usufruttuario, l'acquirente (nell'ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio, previo assenso del venditore) possono concedere a terzi l'utilizzo del veicolo a titolo di comodato essenzialmente gratuito. I veicoli possono essere concessi in comodato sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. Il comodato può essere stipulato sia per iscritto sia in base ad accordo orale in quanto il codice civile non impone vincoli di forma. Tuttavia, per renderlo opponibile a

comodatario fino alla data di scadenza del relativo contratto indicata nell'archivio veicoli della MCTC. Occorre precisare che:

a) nel caso di **comodato familiare**, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. Tuttavia, se la comunicazione alla MCTC è stata effettuata, il familiare convivente diviene obbligato in solido.

b) nel caso di **comodato di veicolo aziendale**, per periodi superiori ai 30 giorni, è previsto sia annotato il comodato solo nel caso di:

- veicoli di proprietà di case costruttrici che vengano da queste concesse in comodato, a soggetti esterni alla struttura organizzativa d'impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi;
- veicoli in disponibilità di aziende (comprese le case costruttrici) o di enti (pubblici o privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente che vengano da queste concessi in comodato d'uso gratuito ai propri dipendenti, ai soci, agli amministratori ed ai collaboratori dell'Azienda ⁽⁴⁾.

1.2.2.3 in caso di temporanea disponibilità, per periodi superiori a 30 giorni, in forza di un provvedimento di **affidamento in custodia giudiziale**, risponde come obbligato in solido l'affidatario del veicolo riportato sulla carta di circolazione; la norma non trova applicazione in caso di sequestro o fermo amministrativo che, peraltro, non consentono l'uso del veicolo.

1.2.2.4 in caso di **locazione senza conducente** di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai 30 giorni,

terzi occorre sia redatto in forma scritta e registrato. Il **subcomodato** (comodatario che a sua volta concede ad altro soggetto l'uso del veicolo) non rientra tra le ipotesi contemplate.

⁽⁴⁾ Per essere obbligatoria l'annotazione si richiede la sussistenza dell'uso esclusivo e personale del veicolo. Perciò, non danno luogo a mutamento di responsabilità solidale (perché la predetta norma dell'art. 94, comma 4 bis **non si applica**) nel caso di disponibilità del veicolo a titolo di:

- **fringe-benefit** (retribuzioni in natura, quindi non gratuite, consistenti nell'assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che li utilizzano sia per esigenze di lavoro che per esigenze private),
- **utilizzo promiscuo** di veicoli aziendali (veicoli utilizzati per attività lavorative e utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro o l'abitazione o nel tempo libero),
- **utilizzo del medesimo veicolo da parte di più dipendenti**.

risponde come obbligato in solido (fino scadenza del relativo contratto) il nominativo indicato come locatario nell'archivio nazionale veicoli.

- 1.2.2.5 in caso di **veicolo intestato a persone incapaci** ⁽⁵⁾ risponde come obbligato in solido il genitore o il tutore, quale risulta dal provvedimento adottato dal giudice tutelare, ed indicato nell'archivio veicoli della MCTC.
- 1.2.2.6 in caso di veicoli **intestati a persona deceduta**, nelle more della definizione della successione che definisca la proprietà del mezzo, risponde come obbligato in solido l'erede che utilizza effettivamente il veicolo da più di 30 giorni. Questa persona, infatti, è tenuta a trascrivere la sua utilizzazione temporanea nell'archivio nazionale veicoli MCTC
- 1.2.2.7 in caso di veicolo con contratto "**rent to buy**" ⁽⁶⁾ risponde come obbligato in solido **la persona** indicata come **utilizzatore** nell'archivio nazionale veicoli MCTC
- 1.2.2.8 in caso di temporanea disponibilità, per periodo superiore a 30 gg, di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 6 t e immatricolati in uso proprio, conseguente ad **affitto di azienda o a ramo della stessa**, risponde come obbligato in solido l'imprenditore che ha affittato l'azienda o ramo di essa ⁽⁷⁾.

Anche in tutti questi casi, stando al tenore letterale della norma dell'art. 196 CDS, per escludere la responsabilità solidale, non sembra ammessa prova contraria della circolazione contro la volontà dell'intestatario temporaneo.

- 1.2.3 La responsabilità solidale dei soggetti sopraindicati può essere considerata ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal CdS solo in presenza delle annotazioni risultanti dalla carta di circolazione o nell'Archivio Nazionale dei veicoli, con le quali è attestato che l'avente titolo ha provveduto a registrare, prima della commissione dell'illecito, l'utilizzazione temporanea che rende legittima la responsabilità solidale da parte di questi anziché del proprietario. In caso di mancata annotazione per omissione di richiesta degli interessati entro i termini previsti dall'art. 94 CdS, si continua a considerare

⁽⁵⁾ Sono ritenuti **incapaci di agire**, in modo assoluto, i **minori degli anni 18** e gli **interdetti, giudiziali** (qualora l'interdizione sia disposta con sentenza del giudice) e **legali** (quando ciò sia stabilito dal giudice penale quale pena accessoria a seguito della condanna per taluni reati).

⁽⁶⁾ Prassi contrattuale caratterizzata dalla possibilità, da parte del potenziale acquirente, di acquisire immediatamente la disponibilità del bene, dietro corrispettivo di un canone periodico, e dalla possibilità di acquistarne la proprietà, a scadenza del termine prefissato, pagando una somma a saldo del prezzo che, in tutto o in parte, tiene conto di quanto già anticipato mediante il versamento dei canoni.

⁽⁷⁾ Tale ipotesi, infatti, rientra nella fattispecie residuale di cui alla lettera c) dell'art. 247 bis regolamento CDS. Nelle more dell'attivazione di apposita procedura informatica, i dati identificativi dell'utilizzatore (nome e cognome/denominazione dell'impresa, residenza/sede) devono essere annotati nelle righe descrittive della carta di circolazione tramite, a seconda del caso, apposito tagliando di aggiornamento o emissione di un duplicato della carta di circolazione.

obbligato in solido il proprietario del veicolo risultante dall'Archivio Nazionale dei Veicoli.

- 1.2.4 Nel caso di **veicolo estero condotto da residente** in Italia da più di 60 gg (art. 93, comma 1-bis CDS) risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.
- 1.2.5 Nel caso di **veicolo estero in leasing, in locazione senza conducente ovvero ceduto in comodato** a lavoratore o collaboratore risedente in Italia da parte di impresa straniera di Stato membro UE o SEE che non ha sede in Italia (art. 93 comma 2-ter), risponde solidalmente la persona residente in Italia che, sulla base del titolo riportato nel documento presente a bordo, ha la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà. **TUTTAVIA**, se, al momento del controllo non viene esibito il documento con il titolo di possesso del veicolo, responsabile in solido è sempre considerato il conducente.
- 1.2.6 Nel caso di **veicolo estero presente in Italia da oltre 1 anno**, condotto da persona non residente in Italia (art. 132 CDS), della violazione risponde come obbligato in solido il proprietario straniero del veicolo (o altro soggetto straniero che risponde in sua vece, se ricorre il caso).
- 1.2.7 Nel caso di **veicolo estero presente in Italia da oltre 1 anno in leasing, in locazione senza conducente ovvero ceduto in comodato** a lavoratore o collaboratore risedente in Italia da parte di impresa straniera di Stato membro UE o SEE che non ha sede in Italia (art. 132 ed art. 93 comma 1-ter), risponde solidalmente la persona residente in Italia che, sulla base del titolo riportato nel documento presente a bordo, ha la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà. **TUTTAVIA**, se, al momento del controllo non viene esibito il documento con il titolo di possesso del veicolo, responsabile in solido è sempre considerato il conducente.

OGGETTO: verbale di fermo amministrativo e di affidamento in custodia operato ai sensi dell'art. 207 CDS a seguito della violazione dell'art. 93/7-bis o 132/5° CdS

In data ____/____/____ alle ore ____ in località _____

Comune di _____ Provincia di _____ noi sottoscritti

Uff.li/Agenti _____

appartenenti all'Ufficio di cui sopra, avendo proceduto al:

Fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 Cds in quanto, a seguito della violazione ai sensi dell'art.:

93/7-bis Codice della Strada 132/5 Codice della Strada,

il trasgressore non ha provveduto al pagamento della sanzione o non ha versato la cauzione.

del veicolo tipo _____ targato _____ telaio _____

per accertata violazione suindicata contestata, con verbale odierno n. _____ a carico di

_____ nato a _____ il giorno ____/____/____

telefono _____, e di proprietà di _____ nato a _____ il giorno

____/____/____ telefono _____, per la quale non ha provveduto al pagamento della sanzione o della cauzione;

si da dato atto che **E' STATO APPOSTO L'AVVISO DI FERMO E IL SIGILLO N.** _____ ;

NON E' STATO STATI APPOSTI AVVISI/SIGILLI IN QUANTO _____ ;

affidiamo il veicolo di cui sopra nelle condizioni generali indicate nell'allegata scheda di descrizione che costituisce parte integrante del presente verbale al Custode -acquirente convenzionato _____

con deposito temporaneo in Comune di _____ via/piazza _____

_____ ed, entro le successive 24 ore, nel deposito definitivo in Comune di _____

via/piazza _____

Il documento di circolazione **VIENE RITIRATO E CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO**

NON VIENE RITIRATO IN QUANTO _____

AVVERTENZE

- Il proprietario, il trasgressore o uno dei soggetti indicati dall'art. 196 Codice della Strada, è invitato a ritirare il veicolo dopo il pagamento della sanzione o della cauzione e delle somme dovute alla depositaria e comunque decorsi 60 giorni dalla data del presente verbale.
- Il veicolo restituito sarà libero di circolare se vengono adempite le formalità indicate dall'art. 93/7-bis o 132/5 CDS (reimmatricolazione o esportazione), in mancanza delle quali, il medesimo veicolo dovrà essere assunto in custodia dal proprietario ovvero dal trasgressore o da uno dei soggetti indicati dall'art. 196 CDS, in quanto sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 93/7-bis o 132/5 CDS.
- L'interessato viene avvisato che, dopo il pagamento della sanzione o della cauzione, ovvero trascorsi 60 giorni dal presente verbale, qualora non abbia già provveduto al ritiro del veicolo dalla depositaria, entro 5 giorni successivi alla pubblicazione sul sito della prefettura dell'avvenuto deposito del veicolo, questo sarà trasferito in proprietà al custode acquirente convenzionato.
- Fermo restando quanto sopra indicato, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di _____ o in alternativa entro 30 (trenta) giorni al Giudice di Pace di _____.

Il Custode

Il Conducente/Proprietario

I Verbalizzanti

OGGETTO: verbale di fermo amministrativo e di affidamento in custodia operato ai sensi dell'art. 207 CDS a seguito della violazione dell'art. 93/7-bis o 132/5 CDS.

In data ____/____/____ alle ore ____ in località _____

Comune di _____ Provincia di _____ noi sottoscritti

Uff. I/Agenti _____

appartenenti all'Ufficio di cui sopra, avendo proceduto al:

Fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 Codice della Strada in quanto, a seguito della violazione ai sensi dell'art.:

93/7-bis Codice della Strada | 132/5 Codice della Strada

il trasgressore non ha provveduto al pagamento della sanzione o non ha versato la cauzione.

del veicolo tipo _____ targato _____ telaio _____

per accertata violazione suindicata contestata, con verbale odierno n. _____ a carico di

_____ nato a _____ il giorno ____/____/____

telefono _____, e di proprietà di _____ nato a _____ il giorno

____/____/____ telefono _____, per la quale non ha provveduto al pagamento della sanzione o della cauzione;

si da dato atto che **E' STATO APPOSTO L'AVVISO DI FERMO E IL SIGILLO N.** _____ ;

NON E' STATO STATI APPOSTI AVVISI/SIGILLI IN QUANTO _____ ;

affidiamo il veicolo di cui sopra nelle condizioni generali indicate nell'allegata scheda di descrizione che costituisce parte integrante del presente verbale al Custode individuato ai sensi dell'art. 8 DPR 571/1982 _____

con deposito nel Comune di _____ via/piazza _____

Il documento di circolazione **VIENE RITIRATO E CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO**
 NON VIENE RITIRATO IN QUANTO _____

AVVERTENZE

- Il proprietario, il trasgressore o uno dei soggetti indicati dall'art. 196 Codice della Strada, è invitato a ritirare il veicolo dopo il pagamento della sanzione o della cauzione e delle somme dovute alla depositaria e comunque decorsi 60 giorni dalla data del presente verbale.
- Il veicolo restituito sarà libero di circolare se vengono adempite le formalità indicate dall'art. 93/7-bis o 132/5 CDS (reimmatricolazione o esportazione), in mancanza delle quali, il medesimo veicolo dovrà essere assunto in custodia dal proprietario ovvero dal trasgressore o da uno dei soggetti indicati dall'art. 196 CDS, in quanto sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 93/7-bis o 132/5 CDS.
- L'interessato viene avvisato che, dopo il pagamento della sanzione o della cauzione, ovvero trascorsi 60 giorni dal presente verbale, qualora non abbia già provveduto al ritiro del veicolo dalla depositaria entro 30 giorni successivi alla pubblicazione sul sito della prefettura dell'avvenuto deposito del veicolo (giacente da oltre 6 mesi nella depositaria) questo sarà considerato abbandonato e così alienato a favore dell'Agenzia del demanio.
- Fermo restando quanto sopra indicato, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di _____ o in alternativa entro 30 (trenta) giorni al Giudice di Pace di _____.

Il Custode

Il Conducente/Proprietario

I Verbalizzanti

OGGETTO: Invito a dichiarare la propria residenza/domicilio/dimora attuale e la decorrenza della stessa.

In data ____ / ____ / ____ alle ore ____ in località _____ Comune di _____
 Provincia di _____ davanti ai sottoscritti
 Uff.li/Agenti _____ appartenenti
 all'Ufficio di cui sopra, è presente _____ nato a _____
 il giorno ____ / ____ / ____ telefono _____,
 identificato a mezzo di _____ conducente del veicolo
 immatricolato in _____ con targa _____, di proprietà di _____
 nato a _____ il
 ____ / ____ / ____ residente in _____.

Avendo i verbalizzanti la necessità di verificare l'eventuale divieto di circolare da parte di chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni con veicoli immatricolati all'estero, lo stesso viene invitato a:

- per i cittadini extracomunitari, dichiarare la propria residenza ovvero il domicilio o la dimora attuale ed il tempo dal quale essa è effettiva
- per i cittadini italiani, dell'Unione europea e cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, autocertificazione sulla propria residenza ovvero il domicilio o la dimora attuale ed il tempo dal quale essa è effettiva

A tale scopo:

- dichiara/autocertifica di essere residente in _____
- dichiara/autocertifica di non essere residente ma dimorante o domiciliato sul territorio italiano in _____
 presso _____

Lo stesso viene informato che, sulla base delle dichiarazioni di cui sopra, saranno compiuti degli accertamenti per verificarne la veridicità e che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dall'interessato e dai verbalizzanti.

Il Dichiarante/conducente del veicolo

I Verbalizzanti



Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 5
Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Segreteria: tel. 06.41586248/6293 – fax 06.41586275

Roma,

prot. n.

Ai Direttori delle DGT
LORO SEDI
dgt.nordovest@pec.mit.gov.it
dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it
dgt.sudnapoli@pec.mit.gov.it

e, p.c.

Al Ministero dell'Interno
Servizio di Polizia Stradale
ROMA
dipps.serviziopolstrada.segreteria@interno.it

Agenzia delle Entrate
Divisione Contribuenti
ROMA
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

OGGETTO: Art. 29-bis, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 – Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero.

Come è noto, la disposizione in oggetto, entrata in vigore il 4 dicembre u.s., ha novellato gli artt. 93 e 132 c.d.s., introducendo il divieto di circolazione per i veicoli immatricolati all'estero e in disponibilità di soggetti che abbiano stabilito la propria residenza in Italia da più di sessanta giorni.

Stante la genericità della formulazione del comma 1-bis dell'art. 93 c.d.s., è da ritenere che il divieto sia rivolto non solo alle persone fisiche residenti in Italia, indipendentemente dalla loro nazionalità, ma anche alle persone giuridiche che abbiano stabilito una propria sede in Italia, ancorché costituite all'estero.

Inoltre, il divieto di circolazione riguarda qualsiasi veicolo immatricolato all'estero, vale a dire in un altro Paese UE o SEE o in uno Stato extraUE.

In ossequio ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei lavoratori (art.45/TFUE) e di libera prestazione di servizi (art.56/TFUE), sono esclusi da tale divieto esclusivamente:

- i veicoli in disponibilità di soggetti residenti in Italia in forza di un contratto di leasing o di noleggio senza conducente stipulato in un altro Stato UE o SEE con una impresa che non ha sedi in Italia;
- i veicoli intestati ad un'impresa costituita in un altro Stato UE o SEE, che non ha sedi in Italia, e da questa ceduti in comodato ad un soggetto residente in Italia con il quale l'impresa stessa intrattiene un rapporto di lavoro o di collaborazione.

A fronte del predetto divieto, il comma 1-quater dell'art. 93 c.d.s prescrive due rimedi alternativi:

- 1) che il veicolo venga immatricolato in Italia, al fine di poter continuare a circolare sul territorio dello Stato;
- 2) che il veicolo venga condotto oltre confine previo rilascio del foglio di via (art. 99 c.d.s.).

Le medesime previsioni sono contenute nel novellato art. 132 c.d.s.. Infatti, scaduto il termine di un anno, entro il quale è ammessa la libera circolazione di veicoli immatricolati all'estero e in disponibilità di soggetti non residenti, è prescritto anche in tal caso che il veicolo venga immatricolato in Italia (ovviamente, a condizione che l'intestatario acquisisca qui la residenza o stabilisca una propria sede) o che venga condotto oltre i transiti di confine munito di foglio di via.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di condurre il veicolo oltre confine mediante trasporto con altro veicolo idoneo e munito di titolo autorizzativo, laddove richiesto, senza necessità di richiedere il foglio di via.

Tutto ciò premesso, si illustrano di seguito le necessarie istruzioni operative.

A) Soggetti che possono richiedere l'immatricolazione o il foglio di via

La possibilità di richiedere l'immatricolazione o il foglio di via è riservata, ai sensi degli artt. 93, comma 1-quater, e 132, comma 1, c.d.s., ai soli intestatari della carta di circolazione estera.

Tuttavia, si osserva che, in molti casi, i veicoli in parola sono intestati a persone residenti all'estero che, in quanto tali, non hanno titolo a richiedere l'immatricolazione in Italia e, al contempo, sono impossibilitati, per le ragioni più svariate, a richiedere personalmente i fogli di via e a condurre i veicoli stessi oltre confine.

Considerata la ratio delle nuove disposizioni e tenuto conto dei diversi effetti che derivano dalla immatricolazione rispetto al rilascio del foglio di via, si ritiene sussistano i presupposti per prevedere, in quest'ultimo caso, le modalità operative che vengono illustrate nel successivo paragrafo C); ciò nell'intento di agevolare l'esportazione di veicoli che non possono più circolare in Italia, senza peraltro ledere gli interessi di ordine pubblico sottesi, e al contempo di non aggravare oltre misura l'operatività degli UMC.

B) Immatricolazione in Italia

Su richiesta dell'interessato, il veicolo deve essere immatricolato con targa italiana secondo le procedure vigenti in materia di "nazionalizzazioni", ivi comprese quelle che attengono al censimento dell'importazione e all'assolvimento degli obblighi IVA laddove si tratti di veicolo proveniente da altro Stato UE o SEE.

A tale ultimo riguardo, si rinvia comunque alla competente Agenzia delle Entrate, che legge per opportuna conoscenza, ogni valutazione in ordine alla possibilità di

prevedere, in ragione della peculiarità delle ipotesi considerate, eventuali procedure semplificate per ciò che attiene la verifica degli obblighi impositivi.

Come già evidenziato al paragrafo A), la nazionalizzazione può essere richiesta unicamente dall'intestatario della carta di circolazione estera, se residente in Italia.

In caso di non coincidenza tra il soggetto intestatario e il soggetto che ha interesse a nazionalizzare, poiché il rilascio della carta di circolazione può essere effettuato, per principio generale (art. 93, comma 1, c.d.s.) solo a nome di chi si dichiara proprietario, occorre che il veicolo sia preventivamente ceduto in favore del soggetto, residente in Italia, che intende immatricolare il quale, ai fini della iscrizione nel Pubblico registro automobilistico, dovrà produrre la documentazione prevista dalla disciplina di settore.

In ogni caso, si rammenta che il veicolo da nazionalizzare deve essere stato cancellato dai registri delle competenti Autorità estere (al riguardo, si rinvia ai chiarimenti già forniti con circolare prot. n. 17984 del 24 luglio 2018) e non deve risultare segnalato quale veicolo rubato od oggetto di appropriazione indebita; inoltre, per poter circolare su strada, deve essere in regola con gli obblighi di revisione o aver superato, laddove ricorre il caso, le verifiche tecniche effettuate in sede di visita e prova propedeutica alla nazionalizzazione.

C) Rilascio del foglio di via

Laddove l'interessato non possa o non intenda immatricolare il veicolo in Italia, è tenuto a richiedere il rilascio di un foglio di via, e della relativa targa provvisoria (art. 99 c.d.s.), previa consegna della carta di circolazione e delle targhe estere.

Per le finalità già evidenziate al paragrafo A), nel caso in cui l'utilizzatore di fatto del veicolo sia un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione estera, il foglio di via può essere richiesto dal medesimo utilizzatore sulla base, alternativamente:

- di una delega rilasciata dall'intestatario della carta di circolazione estera, recante firma legalizzata presso la competente Autorità estera, secondo le modalità ivi in uso e corredata da traduzione asseverata in lingua italiana;
- di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000), resa dall'utilizzatore del veicolo, attestante la circostanza che lo stesso è stato autorizzato dall'intestatario estero a condurre il veicolo oltre i confini italiani.

Nell'intento di uniformare l'azione amministrativa degli UMC su tutto il territorio nazionale, si allegano alla presente il prototipo di domanda di rilascio del foglio di via unitamente alla attestazione prevista dalla circolare prot. n. 4612/M350 dell'8 marzo 2004 (Allegato 1) nonché il prototipo della predetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato 2).

Resta fermo che il foglio di via non può essere rilasciato nel caso in cui il veicolo non sia in regola con gli obblighi di revisione e, pertanto, il veicolo può essere condotto oltre confine solo mediante trasporto con altro veicolo idoneo e munito di titolo autorizzativo, laddove richiesto.

Gli UMC avranno cura di trasmettere integre le carte di circolazione e le targhe estere alle Autorità che le hanno rilasciate, utilizzando i recapiti dei punti di contatto delle Autorità dei Paesi UE o degli Uffici Consolari accreditati in Italia; ciò al fine di consentire a dette Autorità, secondo le rispettive legislazioni nazionali, di riconsegnare i documenti ai relativi intestatari.

D) Ritiro della carta di circolazione da parte degli Organi di polizia

Gli artt. 93, comma 7-bis, e 132, comma 5, c.d.s prevedono che, in caso di violazione delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 93, comma 1-bis, e nell'art. 132, comma 1, c.d.s., l'organo accertatore ritiri la carta di circolazione estera e la trasmetta all'UMC competente per territorio, assegnando il termine di 180 giorni entro i

quali il veicolo deve essere nazionalizzato o deve essere richiesto il rilascio del foglio di via, pena la confisca del veicolo.

All'atto della richiesta di nazionalizzazione o di rilascio del foglio di via, l'interessato dovrà ovviamente consegnare anche le targhe estere rimaste in suo possesso.


Gli UMC avranno cura di segnalare alla competente Autorità di polizia i veicoli per i quali, scaduto il predetto termine, non sia stata richiesta né l'immatricolazione in Italia né il rilascio del foglio di via.

E) Avvertenze finali

Codeste DGT avranno cura di verificare che l'utenza interessata sia correttamente informata circa l'impossibilità di ricorrere, al fine di condurre il veicolo oltre confine, alla autorizzazione alla circolazione di prova e alla relativa targa; ciò in quanto non solo viola le disposizioni in commento, ma anche quelle in materia di circolazione di prova, non essendo le targhe di prova preordinate alla esportazione di veicoli.

Si evidenzia, infine, che sono rimaste immutate le disposizioni contenute nell'art. 134 c.d.s., in specie quelle previste dal comma 1-bis, a norma del quale i veicoli *"immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)"* e i veicoli *"immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari o persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell'Unione europea che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264."*

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Sergio Dondolini)





Ministero dell'Interno
GABINETTO DEL MINISTRO

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e. p. c.:

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER
LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

ALL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI
PARLAMENTARI

SEDE

OGGETTO: Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante "*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 281 del 3 dicembre u.s. è stata pubblicata la legge 1° dicembre 2018, n. 132, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante "*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del*



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata".

Il provvedimento consta di 74 articoli e si suddivide in quattro Titoli.

Il Titolo I reca disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione, finalizzate ad una più efficiente ed efficace gestione del fenomeno migratorio, nonché ad introdurre mezzi di contrasto del rischio di un ricorso strumentale agli istituti di tutela previsti.

Il Titolo II contiene norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla sicurezza urbana, alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici e negli enti locali. Presupposto per il migliore utilizzo degli strumenti introdotti, è la massima circolarità delle informazioni tra i diversi interlocutori istituzionali, obiettivo tenacemente perseguito dal legislatore della riforma e ripetutamente sottolineato nel testo del provvedimento.

Il Titolo III prevede, nel Capo I, interventi per la funzionalità del Ministero dell'Interno, con riferimento sia al complessivo disegno di riorganizzazione dell'Amministrazione civile che a specifiche norme concernenti il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; nel Capo II, misure volte a rafforzare l'organizzazione e l'operatività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, così da potenziare le attività di contrasto alle organizzazioni criminali.

Da ultimo, nel Titolo IV sono inserite le norme finanziarie e finali.

Nell'illustrare, di seguito, le principali disposizioni d'insieme, si fa presente che i Dipartimenti interessati provvederanno ad emanare le istruzioni di carattere operativo e applicativo sugli argomenti di specifica competenza, secondo una tempistica che terrà conto della necessità di assicurare immediato impulso a quelle attività che, già nel breve periodo, appaiono in grado di produrre effetti concreti, sia in chiave di protezione internazionale e immigrazione, che di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali nonché di complessivo rafforzamento dell'azione dello Stato e delle Autonomie locali sul territorio.

Riguardo al tema immigrazione - sempre più centrale nelle politiche nazionali, in relazione all'esposizione del nostro Paese, per la sua collocazione geografica, ai movimenti di persone verso l'Europa - è stato introdotto un insieme organico di norme che concorre alla strutturazione di una nuova linea operativa di governo del fenomeno in questione, che ha già portato all'attivazione di dinamiche positive sul piano della gestione.

L'assunzione di un ruolo proattivo da parte del nostro Paese, attraverso iniziative sui diversi, ma interconnessi, piani internazionale, europeo e nazionale, unitamente



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

a un più incisivo controllo della frontiera marittima, ha infatti già consentito, nell'immediato, una decisa contrazione degli arrivi irregolari sulle coste italiane (oltre l'80% in meno rispetto all'anno scorso).

Si è inteso, innanzi tutto, disinnescare l'equazione automatica tra salvataggio in mare degli immigrati e il loro sbarco e ingresso nel nostro Paese, rilanciando con forza nelle sedi europee il correlato tema della ripartizione tra Stati membri a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare, in base al principio di solidarietà stabilito dagli stessi Trattati europei (articolo 80, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).

Non meno significative le iniziative, tuttora in corso, in ambito internazionale, per valorizzare il potenziale apporto dei Paesi di origine e di transito dei flussi stessi, anche investendo nella cosiddetta *capacity building* di partner strategici, tra cui i predetti Paesi.

In parallelo, è stata anticipata - con direttive del 4 e del 23 luglio 2018, rispettivamente, in materia di protezione umanitaria e di accoglienza di richiedenti asilo nonché con direttive del 20 novembre e del 12 dicembre 2018 riguardanti il nuovo schema di capitolato di appalto per centri di prima accoglienza, centri di permanenza per il rimpatrio, hotspot - l'implementazione di nuove linee di indirizzo, poi recepite nella normativa in esame, che ne rappresenta il coerente sviluppo.

Quest'ultima, unitamente alla revisione in corso dei meccanismi di intervento in mare per contrastare i trafficanti di esseri umani, concorre all'obiettivo di riportare, nel medio periodo, l'intero sistema nazionale a una gestione ordinata e sostenibile, basata su canali legali di ingresso e sul rimpatrio degli immigrati in condizioni di soggiorno irregolare, esposti al rischio di marginalità sociale e di coinvolgimento in attività illegali.

In una visione di prospettiva, il "sistema asilo" italiano, come ridisegnato, intende connotarsi da tempi celeri nell'esame delle relative istanze nonché da un'effettiva tutela delle persone che necessitano di protezione internazionale, in favore delle quali vengono riorientate le risorse a disposizione per finalità di integrazione per corrispondere a una ragionevole aspettativa di un soggiorno a lungo termine nel nostro Paese.

Nell'ottica di un imprescindibile superamento di un "**diritto di permanenza indistinto**" (Corte dei Conti, deliberazione n. 3/2018) determinatosi *de facto*, sono stati introdotti meccanismi di semplificazione procedurale, nel rispetto della persona e in conformità alle normative europee, per casi predeterminati di istanze evidentemente finalizzate al prolungamento di un soggiorno del quale non si avrebbe titolo.

Come noto, la "protezione umanitaria" è stata originariamente concepita quale misura residuale del sistema nazionale di protezione, rivolta a persone in condizioni di vulnerabilità ed esposte nel proprio Paese a violazione di diritti fondamentali, cui non poteva essere riconosciuto uno status "ordinario". Nel tempo, la stessa era tuttavia divenuta una



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

figura dai contorni indistinti, oggetto di applicazione disarmonica sul territorio, sviando di fatto dall'originaria funzione.

Il ricorso strumentale ad istituti sorti per assicurare tutela alle persone con effettive necessità di protezione ha peraltro comportato una proliferazione di istanze già in origine visibilmente non meritevoli di accoglimento, con intasamento dell'ordinaria attività delle Commissioni territoriali preposte all'esame delle stesse e un irragionevole prolungamento del soggiorno in Italia di persone in attesa di una definizione della propria posizione, con conseguenti oneri sul sistema di accoglienza. Rileva al riguardo che, su circa 40.000 tutele umanitarie riconosciute dalle Commissioni territoriali negli ultimi tre anni, poco più di 3.200 sono state le conversioni in permesso di lavoro e circa 250 in ricongiungimenti familiari. La "protezione umanitaria" non si è rivelata pertanto un adeguato strumento di integrazione, determinando, peraltro, l'incremento degli oneri per rimpatriare chi non ha convertito il relativo permesso in altro titolo di soggiorno regolare e, soprattutto, l'effetto originariamente non previsto di moltiplicazione dei casi di reale marginalità sociale, riguardanti persone che, al termine di un percorso destinato a rimanere senza sbocchi, hanno prolungato la permanenza sul territorio nazionale, in condizioni di assoluta fragilità e povertà, spesso fonte di attrazione in circuiti criminali.

Il provvedimento interviene, pertanto, nei sensi sopra indicati, su diversi atti di normazione primaria: il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lgs. 25/07/1998, n. 286); i provvedimenti attuativi delle direttive europee in materia di attribuzione di uno status di protezione e procedure comuni per il riconoscimento e la revoca dello stesso (d.lgs. 18/08/2015, n. 142; d.lgs. 28/01/2008, n. 25; d.lgs. 19/11/2007, n. 251); le disposizioni concernenti il sistema SPRAR (d.l. n. 416/1989, convertito con l. n. 39/1990).

L'istituto della "protezione umanitaria" - peraltro non riconducibile direttamente a obblighi europei - è stato razionalizzato (articolo 1), enucleando le seguenti tipologie (tra cui alcune già previste, e ridefinite, altre desunte dalla prassi delle Commissioni Territoriali) di permessi di soggiorno "speciali" per esigenze di carattere umanitario, aventi durata limitata e in taluni casi convertibili ove l'interessato si sia effettivamente integrato:

- cure mediche (articolo 19, comma 2, lett. d-bis del d.lgs. n. 286/1998 - Testo Unico in materia di immigrazione);
- protezione per "casi speciali" connessi a: motivi di protezione sociale ossia le vittime di violenza o di grave sfruttamento (articolo 18 TUI); per le vittime di violenza domestica (articolo 18-bis TUI); situazioni di contingente ed eccezionale calamità (articolo 20-bis TUI); particolare sfruttamento del lavoratore straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel relativo procedimento penale (articolo 22, comma 12-quater TUI); atti di particolare valore civile (articolo 42-bis TUI);



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

- **protezione speciale**, connessa alla impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o respingimento (articolo 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale), in attuazione del cosiddetto principio del *non-refoulement* (articolo 19, commi 1 e 1.1, TUI).

Con l'obiettivo di ridurre il numero di pratiche pendenti, il provvedimento ha stabilito (articolo 9) la possibilità di ampliare, in via temporanea, la rete delle sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale, fino a un massimo di dieci.

L'effetto atteso di tale misura - ossia ricondurre, in linea generale, nei tempi stabiliti dalla normativa vigente (articolo 27 del d.lgs. n. 25/2008) l'esame delle nuove istanze di protezione internazionale - è rafforzato dall'insieme delle disposizioni introdotte per disincentivare la proposizione di domande pretestuose o strumentali, consentendo alle competenti Commissioni territoriali di esaminare le situazioni che, effettivamente, meritano un approfondimento.

In tal senso, le procedure accelerate - previste anche in frontiera ovvero nelle "zone di transito" (con possibilità di istituire fino a ulteriori 5 sezioni delle predette Commissioni) - hanno l'obiettivo di ridurre i termini dei procedimenti, tra l'altro, in caso di "domanda manifestamente infondata" (articolo 7-bis) e di domande presentate, dopo che l'interessato è stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento (articolo 9, che ha modificato l'articolo 28-bis del d.lgs. n. 25/2008).

Del pari, sono state individuate, quali cause di inammissibilità, la proposizione di domanda identica sulla quale è stato già espresso un diniego nonché la domanda reiterata, presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, al solo scopo di ritardarne o impedirne l'esecuzione (articolo 9).

In tale contesto, assume altresì rilevanza l'utilizzo di uno "strumento di semplificazione" previsto dalla normativa europea (direttiva 2013/32/UE), ossia la lista dei "Paesi di origine sicuri", da adottarsi con decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia, anche in base alle informazioni fornite dalla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, la cui attività istruttoria è già stata avviata (articolo 7-bis).

Al concetto di **Paese di origine sicuro** - la cui lista dovrà essere periodicamente aggiornato - viene infatti collegata una **presunzione *iuris tantum* di manifesta infondatezza** dell'istanza, cui sono connessi l'esame prioritario e una procedura accelerata, con inversione dell'onere della prova a carico del richiedente in ordine alle condizioni di "non sicurezza" del Paese stesso in relazione alla propria situazione particolare.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Tale previsione normativa affronta l'anomalia riscontrata con riguardo alla presentazione di istanze di protezione internazionale da parte di soggetti provenienti da Paesi che partecipano ad organismi internazionali, nei quali è presente un ordinamento giuridico democratico, in cui è assicurato il rispetto dei diritti fondamentali e con i quali si intrattengono proficui rapporti di collaborazione e cooperazione, istanze che, in base all'ordinamento previgente, dovevano essere comunque istruite, con modalità, procedure e tempi del tutto eguali a quelle proposte da persone che fuggono da oggettive condizioni di persecuzione ovvero da situazioni di pericolo connesse a un possibile grave danno alla persona.

Finalità diversa ha, invece, il meccanismo di esame immediato stabilito (articolo 10) nel caso in cui il richiedente protezione internazionale sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati riconosciuti di particolare gravità nell'ordinamento ed è considerato pericoloso per la sicurezza dei cittadini.

Coerentemente, la nuova cornice delineata muove dall'esigenza di segnare una netta differenziazione tra gli investimenti in termini di accoglienza e integrazione da destinare a coloro che hanno titolo **definitivo** a permanere sul territorio nazionale rispetto ai servizi di prima accoglienza e assistenza, da erogare a coloro che sono in temporanea attesa della definizione della loro posizione giuridica.

Pertanto, il sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) assume la nuova connotazione di *Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati* (SIPROIMI), nel quale vengono assicurate le iniziative di orientamento e quei servizi "integrati" che agevolano l'inclusione sociale e il superamento della fase di assistenza, per conseguire una effettiva autonomia personale. Per le stesse finalità di integrazione sociale, coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale potranno essere coinvolti nello svolgimento di attività di utilità sociale (articolo 12).

Di conseguenza, ai richiedenti asilo - che, peraltro, non saranno più iscritti nell'anagrafe dei residenti (articolo 13) - vengono dedicate le strutture di prima accoglienza (CARA e CAS), all'interno delle quali permangono, **come nel passato, fino alla definizione del loro status**.

Con disciplina transitoria, è previsto (articolo 12, commi 5 e 6) che i richiedenti asilo e i titolari di permesso umanitario rilasciato ai sensi della precedente normativa, già presenti nel sistema SPRAR alla data del 5 ottobre u.s. (di entrata in vigore del decreto stesso), **rimangano in accoglienza** fino alla scadenza del progetto in corso. Inoltre, i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo rimangono, al compimento della maggiore età, nel Sistema di Protezione fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (articolo 12, comma 5-bis).



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Dal quadro sopra delineato, si desume l'assoluta invarianza delle condizioni tracciate dalle precedenti direttive ministeriali in materia di prima accoglienza nonché l'esigenza, come per il passato, di verifiche giornaliere in ordine alla presenza degli immigrati in accoglienza e alle commesse uscite (a titolo esemplificativo, si richiamano le direttive n. 3710 del 4/3/2014, n. 1763 del 19/2/2015, n. 2521 del 22/3/2016, n. 146 del 14/7/2017, n. 16250 del 23/11/2017 e n. 4568 del 4/4/2018) - considerate "elemento essenziale ai fini della rendicontazione della spesa" - e, in maniera periodica, in ordine alla sussistenza delle condizioni previste per la permanenza all'interno del sistema di accoglienza, anche riferite allo status (n. 2521 del 22/3/2016). Tali verifiche debbono rimanere improntate ai principi di monitoraggio della regolarità amministrativo-contabile delle presenze nei centri.

Le SS.LL. avranno cura di rendere partecipi i Sindaci dei territori interessati dalle presenze nei centri affinché possano disporre degli occorrenti elementi di rassicurazione circa l'assoluta, sostanziale invarianza delle regole di accoglienza delle persone già ospiti in tali strutture, per le motivazioni sopra esposte, con ciò contribuendo a dissipare l'immotivata diffusione di preoccupazioni circa gli effetti che la nuova normativa produrrebbe in termini di incremento della "marginalità sociale".

Del resto, a riprova di tale assunto, possono citarsi i dati relativi alle fuoriuscite dai centri dall'inizio dell'anno, a normativa previgente, che testimoniano un trend fisiologico di riduzione dei numeri nel sistema di accoglienza nazionale. Dall'inizio dell'anno al 4 dicembre (in cui risultavano presenti, rispettivamente, 183.732 persone e 141.175 persone), data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto, quasi 43.000 persone sono fuoriuscite dal sistema di accoglienza, con un andamento medio costante nei mesi, che ha registrato nello scorso mese di aprile il picco massimo di decremento di presenze in accoglienza pari a 5.560 persone, a fronte di nuovi arrivi sempre nello stesso mese, di oltre 3.000 immigrati via mare.

Al fine di incentivare una *governance* quanto più possibile condivisa nell'ambito della distribuzione territoriale dei richiedenti asilo, valorizzando nel contempo un principio autonomistico nella gestione dell'accoglienza, è stata prevista l'acquisizione di un parere, di carattere preventivo, da parte dell'Ente locale, in caso di attivazione di nuove strutture da parte delle SS.LL., che presuppone lo sviluppo di apposite interlocuzioni tra i diversi soggetti interessati.

Il nuovo Sistema di Protezione è, invece, esteso anche ai titolari dei permessi per cure mediche e di protezione per "casi speciali", qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.

Nulla è modificato relativamente ai minori stranieri non accompagnati che - in continuità con il passato - accedono al citato Sistema di protezione a prescindere dall'eventuale proposizione dell'istanza di protezione internazionale.

In buona sostanza, le modifiche introdotte rappresentano il coerente corollario della rimodulazione del sistema di accoglienza con cui, attraverso la contrazione dei tempi di esame



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

delle domande, si riducono altresì i tempi di permanenza nelle strutture di prima accoglienza che, considerato il significativo trend in decrescita dei flussi, si stanno peraltro progressivamente decongestionando.

Del resto, la stessa Corte dei Conti, nella relazione trasmessa al Parlamento (deliberazione n. 3/2018) aveva già prospettato l'esigenza di evitare *“un'accoglienza di molti mesi (se non anni) durante i quali i migranti, non avendone titolo, vengono di fatto inseriti anche nei cd. percorsi di formazione professionale finalizzati all'integrazione, con oneri finanziari gravosi a carico del bilancio dello Stato”*.

Il sistema nazionale di accoglienza continua a basarsi sul principio del coordinamento a livello nazionale e regionale. Al riguardo, si invitano i Signori Prefetti dei capoluoghi di regione a voler assumere le iniziative ritenute del caso per una coordinata attuazione delle nuove disposizioni in materia di accoglienza, mantenendo un costante flusso informativo con le articolazioni centrali di questa Amministrazione.

Si fa presente al riguardo che, come stabilito dal provvedimento in esame, con successivo decreto, previo parere della Conferenza unificata, saranno fissati i criteri e le modalità per la presentazione, da parte degli enti locali, delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti di accoglienza.

Si richiama altresì l'attenzione delle SS.LL. sui nuovi obblighi di trasparenza posti in capo alle cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri (articolo 12-ter), che sono tenute a pubblicare trimestralmente sui propri siti o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui vengono corrisposte somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Disposizioni di “chiusura” nella gestione dei flussi migratori riguardano necessariamente il tema del rimpatrio di coloro che non possono permanere in territorio nazionale, obiettivo per il quale è stato necessario rafforzare gli istituti che ne possano assicurare una maggiore effettività.

A tale ultimo scopo, è stato prolungato il tempo di trattenimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (fino a 180 giorni) disciplinando altresì le modalità per il possibile utilizzo di strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica Sicurezza, anche presso gli uffici di frontiera.

Presso i CPR potranno peraltro transitare i richiedenti asilo, per i quali non è stato possibile determinare l'identità e la cittadinanza, a seguito del precedente trattenimento presso i cosiddetti hotspot, fino a un massimo di trenta giorni (articolo 3 del provvedimento).

La particolare attenzione riservata con la legge 13 aprile 2017, n. 46 al tema dell'allontanamento di chi non ha titolo per permanere in territorio nazionale è alla base delle iniziative avviate per l'ampliamento in corso della rete dei CPR.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Proprio per l'attivazione di nuove strutture, è stato autorizzato - per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento - il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ferma restando l'esigenza di rivolgere l'invito ad almeno cinque operatori economici (articolo 2 comma 2).

La disposizione in esame, unitamente al nuovo schema di capitolato di appalto trasmesso alle SS.LL. con separata nota, rappresentano utili strumenti di supporto per le SS.LL., agevolando nel contempo la messa in campo di una più efficace politica di rimpatrio.

--ooo\$\$\$\$\$ooo--

Con riguardo alla sicurezza pubblica, la normativa interviene in modo significativo su importanti ambiti materiali che vanno dalla prevenzione e contrasto del terrorismo al rafforzamento degli strumenti a disposizione delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e delle Forze di polizia nella lotta alla criminalità organizzata, dall'introduzione di nuove figure di reato che incidono sulla vivibilità delle nostre città ai temi, sempre più attuali, delle politiche per la sicurezza urbana; e lo fa con un complesso di disposizioni, in alcuni casi complementari e in stretto collegamento tra loro, connotate dal chiaro intento, una volta a regime, di elevare la cornice di sicurezza nei territori.

Si tratta di disposizioni che ribadiscono il ruolo centrale del Prefetto nelle politiche di governo della sicurezza pubblica a livello provinciale, che riconoscono un ruolo di sempre maggiore rilievo ai Sindaci sui temi della sicurezza urbana, che potenziano gli strumenti a disposizione della Polizia locale anche in relazione all'ampliamento dei contesti nei quali essa è chiamata ad intervenire.

Le predette norme hanno, tra l'altro, il pregio di definire, in termini sempre più cooperativi, il sistema di rapporti tra l'Amministrazione statale e le Amministrazioni locali e tra le Forze di polizia e la Polizia locale, anche e soprattutto attraverso il rafforzamento dello scambio informativo e della collaborazione operativa.

Le cennate disposizioni, in alcuni ambiti d'intervento, sono accompagnate da specifiche previsioni preordinate, attraverso l'istituzione di nuovi Fondi o l'alimentazione di quelli esistenti, al trasferimento di risorse, in specie a favore dei Comuni - che potranno cominciare a beneficiarne, in alcuni casi, sin dall'anno in corso - ovvero al rafforzamento delle capacità assunzionali del personale della Polizia locale.

Nel quadro delle strategie messe in campo dal Governo per contrastare le grandi organizzazioni mafiose, assumono notevole importanza le disposizioni volte a potenziare l'azione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

A poco più di un anno dall'entrata in vigore della più recente riforma del codice antimafia (Legge 17 ottobre 2017, n. 161), il provvedimento in oggetto rafforza



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

L'autonomia finanziaria dell'Agenzia e ne rivisita gli assetti organizzativi, introduce meccanismi di semplificazione nella gestione e destinazione dei beni e dà impulso all'implementazione della dotazione organica, prevedendo, per la prima volta dalla sua istituzione, la possibilità di assumere personale e acquisire nuove professionalità dall'esterno e non solo attraverso procedure di mobilità (articolo 37).

Nel sottolineare che diverse misure introdotte richiedono, per il pieno dispiegamento della loro efficacia, l'adozione di atti amministrativi discendenti, nella forma di decreti o di direttive e linee guida, si rappresenta che, già nei prossimi giorni, saranno impartite specifiche indicazioni in tema di prevenzione delle occupazioni abusive degli immobili mentre è in corso l'adozione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse del nuovo Fondo per le politiche di attuazione della sicurezza urbana.

Tanto premesso, nel fornire di seguito un quadro ricognitivo delle principali disposizioni recate dal provvedimento, si richiama l'attenzione su alcuni contenuti dai tratti fortemente innovativi, ai quali vengono dedicati specifici approfondimenti.

Come è noto, il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, affida ai Sindaci ed alle Autorità di pubblica sicurezza strumenti operativi, indicati nel Capo II dello stesso decreto, volti a prevenire e contrastare l'insorgenza di condotte di diversa natura che – pur non costituendo violazioni di legge – sono comunque di ostacolo alla piena mobilità e fruibilità di specifiche aree pubbliche.

Il riferimento è all'ordine di allontanamento e al divieto di accesso (c.d. *dispò urbano*).

I predetti istituti potranno ora trovare applicazione anche presso i **presidi sanitari e le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli**. Inoltre, è aumentata la durata del provvedimento a carico dell'interessato quando ricorrono circostanze ritenute di particolare disvalore e sono introdotte sanzioni penali in caso di inottemperanza al divieto.

In chiave di prevenzione dei reati e di possibili turbative dell'ordine pubblico, l'ambito applicativo del **divieto di accesso** viene esteso anche agli **esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento**, nonché alle loro immediate vicinanze, limitatamente alle persone che siano state condannate negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti negli stessi locali, ovvero per reati contro la persona e il patrimonio o in materia di stupefacenti.

Per prevenire situazioni d'illegalità o di pericolo per l'ordine e la sicurezza all'interno o nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, viene introdotta la **possibilità di sottoscrivere**, tra il Prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, specifici **accordi**, sulla base di linee guida nazionali di prossima approvazione. L'adesione ed il puntuale rispetto dell'accordo saranno valutati dal Questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, ai **sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza**, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (sospensione o revoca della licenza).



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Risponde allo stesso fine e, più in generale, all'esigenza di assicurare migliori condizioni di vivibilità per i cittadini residenti nei luoghi di maggiore aggregazione, la disposizione che amplia il **potere di ordinanza demandato al Sindaco** in qualità di rappresentante della comunità locale, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In proposito, vengono forniti nuovi strumenti ai Sindaci, consentendo loro, con proprie ordinanze, di limitare l'orario di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in tutte le aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nonché di **limitare l'orario di vendita** degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

L'eventuale inosservanza dei provvedimenti sindacali può comportare anche la sospensione dell'attività commerciale.

Nel catalogo delle misure volte ad accrescere la sicurezza urbana, si collocano anche l'introduzione nel codice penale del reato di esercizio molesto dell'**accattonaggio** e la nuova disciplina dell'**esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine**.

Infine, novellando l'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, viene sanzionato come reato, oltre al già previsto blocco di strada ferrata, il blocco stradale, fatta eccezione per quello su una strada ordinaria attuato mediante ostruzione con il proprio corpo, fattispecie che era stata depenalizzata dal decreto legislativo n. 507 del 1999. I predetti reati vanno ad integrare il catalogo di quelli per i quali, in presenza di condanna definitiva, consegue la mancata concessione allo straniero del visto d'ingresso in Italia.

Nel contesto del provvedimento, costituisce una novità di assoluto rilievo la disciplina in materia di **occupazioni arbitrarie di immobili**, che reca un articolato insieme di misure finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno, riconosciuto come fonte di gravi tensioni sociali e di situazioni di illegalità, specie nelle grandi città.

Tra gli interventi di contrasto, si segnalano l'inasprimento delle pene fissate nei confronti di promotori od organizzatori dell'invasione, nonché la possibilità di disporre intercettazioni a loro carico.

Ulteriore, significativa novella ha riguardato l'articolo 11 del decreto-legge n. 14 del 2017, che è stato sensibilmente modificato quanto alle competenze del Prefetto, sia nello scongiurare nuove occupazioni che nel procedere all'esecuzione delle ordinanze di rilascio emesse dall'Autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, svolta dalle SS.LL. nelle vesti di autorità provinciali di pubblica sicurezza, saranno a breve diramate apposite istruzioni.

In tema di sgomberi, l'articolo 11, nella nuova formulazione, definisce puntualmente l'*iter* procedimentale che deve essere seguito dal Prefetto quando gli viene richiesto l'intervento della forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

immobili occupati arbitrariamente da cui possa derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza.

In primo luogo, è stabilita la regola per la quale il Prefetto provvede immediatamente all'esecuzione dello sgombero, dandone comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Solo qualora non ve ne siano le condizioni, a causa della complessità dell'intervento determinata dalla presenza di soggetti in situazione di fragilità, deve essere istituita una **cabina di regia** - con il coinvolgimento, e la conseguente responsabilizzazione, delle altre Istituzioni interessate - i cui compiti sono circoscritti nel tempo e nei contenuti. Quanto a questi ultimi, si ritiene di sottolineare che le misure da individuare sono esclusivamente quelle "emergenziali" e possono riguardare unicamente le persone cosiddette "vulnerabili" e comprovatamente impossibilitate a reperire soluzioni alloggiative alternative.

All'esito dei lavori della cabina di regia, che devono concludersi entro 90 giorni, il Prefetto informa l'Autorità giudiziaria, indicando la data di esecuzione del provvedimento di rilascio o le ragioni che rendono necessario un differimento; quest'ultimo, peraltro, in nessun caso, può avere durata superiore a un anno.

A tale proposito, giova ricordare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'occupazione abusiva di un compendio immobiliare non lede i soli interessi della parte proprietaria ma anche quello dei consociati ad una convivenza ordinata e pacifica e assume un'inequivoca valenza eversiva. La stessa Magistratura ha puntualizzato con estrema chiarezza e assoluto rigore che l'occupazione non può essere giustificata da veri o presunti "stati di bisogno" del reo e che le politiche di "welfare" per garantire il diritto ad una casa non devono compiersi a spese dei privati cittadini, sacrificando la tutela della proprietà.

Di tale indirizzo si è già dato conto nella circolare dello scorso 1° settembre, con la quale sono state diramate precise indicazioni operative in ordine all'attuazione degli sgomberi.

Si tratta di prescrizioni che si ritengono non solo compatibili ma, anzi, avvalorate dal dato normativo, in quanto volte ad assicurare la massima tempestività dell'istruttoria preordinata all'esecuzione dello sgombero, nella consapevolezza che il consolidamento di situazioni d'illegalità può recare un grave pregiudizio ad alcuni dei principali valori di riferimento del nostro ordinamento.

Ciò posto, le ragioni di un eventuale differimento, che - si ribadisce - non può comunque superare l'anno, dovranno essere adeguatamente approfondite in seno alla cabina di regia, alla luce delle istruzioni rese con la cennata circolare, e opportunamente documentate, così da consentire all'Autorità giudiziaria di acquisire un quadro chiaro e completo della situazione per le definitive determinazioni di competenza.

Da ultimo, la norma riconosce il diritto del proprietario alla liquidazione di un indennizzo, ulteriormente discostandosi dalla disciplina previgente che, nell'ipotesi di annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di determinazione delle modalità



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

esecutive dello sgombero da parte del Prefetto, ammetteva soltanto il risarcimento in forma specifica, vale a dire la cessazione dell'occupazione abusiva dell'immobile.

Tale indennità, per la cui corresponsione è stato istituito un apposito Fondo, deve essere corrisposta per il tempo che decorre dalla scadenza dei 90 giorni sino all'esecuzione dello sgombero.

Accanto alla regolamentazione a regime della procedura di rilascio degli immobili occupati, ne viene prevista una a carattere eccezionale per l'ipotesi in cui siano state emesse una pluralità di ordinanze di sgombero che impongono una pianificazione degli interventi e la fissazione di un ordine delle priorità.

Si tratta di una programmazione che fa, comunque, salvi i termini stabiliti in via ordinaria e che sarà, comunque, improntata a privilegiare occupazioni sanzionate con sequestri giudiziari e quelle che, in qualche modo coinvolgono, per il ruolo organizzativo e attuativo, elementi della criminalità organizzata.

Anche in questo caso, inoltre, è previsto che al proprietario sia riconosciuto in via amministrativa un indennizzo e, comunque, la possibilità di impugnare le determinazioni del Prefetto.

Per quanto riguarda, infine, la liquidazione dell'indennizzo correlato al mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che devono tenere conto di alcune condizioni stabilite dalla norma, si rappresenta che con successive disposizioni saranno fornite alle SS.LL. tutte le indicazioni occorrenti.

Per contribuire al finanziamento delle iniziative dei Comuni in materia di sicurezza urbana, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un apposito Fondo, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Grazie alle risorse del Fondo - che sono state ulteriormente incrementate, per il triennio 2019/2021 di 55 milioni di euro con il disegno di legge di bilancio per il 2019, già approvato da un ramo del Parlamento - sarà possibile procedere anche all'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale, in deroga ai relativi limiti di spesa. La ripartizione e la destinazione delle risorse verranno disciplinate nel dettaglio con decreto ministeriale che, come già detto, è in via di adozione.

Sempre in tema di risorse, si segnala che sono state incrementate quelle che possono essere destinate alla realizzazione di impianti di videosorveglianza, ai sensi dell'articolo 5, del decreto-legge n. 14 del 2017.

Gli ulteriori fondi previsti - pari a 10 milioni per il 2019, 17 per il 2020, 27 per il 2021 e 36 per il 2022 - consentiranno lo scorrimento della graduatoria delle domande di accesso ai contributi presentate in base al decreto attuativo del cennato articolo 5 ed il conseguente finanziamento di centinaia di progetti in tutta Italia che, altrimenti, non avrebbero potuto beneficiare di alcun sussidio.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

In funzione del potenziamento del circuito informativo tra soggetti istituzionali e della condivisione del patrimonio di dati e informazioni di rilievo per la sicurezza urbana, è stata ampliata la possibilità di accesso del **personale della polizia municipale ai dati presenti nella banca dati interforze CED** di questo Ministero. La norma riguarda i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e si applica al personale che assolve compiti di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone al fine di verificare l'esistenza di eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio nei loro confronti. Nel corso del prossimo anno, tali disposizioni si applicheranno, *"progressivamente"*, agli altri comuni capoluogo di provincia, e potranno essere ulteriormente estese sulla base di parametri determinati con un decreto ministeriale, previo accordo in Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Sempre nell'ottica di implementare le possibilità operative della Polizia locale, viene consentita la sperimentazione di **armi comuni ad impulsi elettrici** ai Comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, o che rientrino nei parametri *"connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delinquenza"*, definiti con decreto ministeriale, previo accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Fermo restando che il personale eventualmente individuato deve essere munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, l'attivazione di tale facoltà e la disciplina della sperimentazione è demandata ad apposito regolamento comunale, adottato nel rispetto di linee generali in materia di formazione, così da assicurare una disciplina tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale.

Da ultimo, al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, riveste un particolare rilievo il riconoscimento ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica nel triennio 2016-2018, della **facoltà di assumere personale della polizia municipale** nel prossimo anno. La nuova disposizione, prevedendo la possibilità di incrementare la spesa per le assunzioni di tale personale in misura percentuale superiore al 100% ordinariamente prevista per l'anno 2019, consente di fatto il sostanziale recupero del *turn over* relativo alle pregresse annualità, purché l'impegno finanziario complessivo sia nei limiti della corrispondente spesa di personale di polizia municipale sostenuta nell'anno 2016.

È il caso di evidenziare che la disposizione in esame assicura la sostenibilità di tale spesa, la quale, trattandosi di assunzioni di personale a tempo indeterminato, assume natura strutturale e permanente nel tempo, prevedendo la possibilità di incremento del *turn over* per i Comuni virtuosi strutturalmente.

Come si è avuto modo di anticipare, uno degli elementi cardine della strategia di prevenzione dei fenomeni criminali che il decreto ha voluto implementare è il potenziamento dei sistemi informativi e l'introduzione di modalità che consentono una sempre più efficace circolarità dei dati relativi a fatti o situazioni rilevanti tra Forze di polizia e CED, ovvero la banca dati che fornisce il supporto informatico per l'attività operativa e investigativa delle componenti istituzionali.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Tenuto conto, pertanto, che le modalità degli attacchi terroristici realizzati in altri Paesi hanno evidenziato come una delle tattiche utilizzate consiste nell'impiego di veicoli per colpire indiscriminatamente le persone presenti in luoghi affollati, è stato introdotto l'obbligo per gli esercenti le attività di autonoleggio senza conducente di comunicare i dati identificativi dei clienti, contestualmente alla stipula del contratto e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Tali dati saranno, quindi, oggetto di raffronto da parte del CED con le informazioni già detenute per finalità antiterrorismo, in vista di eventuali, successivi controlli delle forze di polizia. Con decreto ministeriale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, saranno definite le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati.

Ulteriore misura di prevenzione del rischio terrorismo introdotta consiste nel ricomprendere i soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale nel novero dei possibili destinatari del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (cd. daspu), in quanto considerate obiettivi sensibili per potenziali attacchi.

Si è già detto che il provvedimento in esame contiene anche disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa.

Al riguardo, si richiama innanzitutto la norma che estende gli effetti dei divieti e delle decadenze conseguenti all'applicazione delle misure di prevenzione anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello per i reati di truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, numero 1), c.p.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis c.p.). Come è stato messo in evidenza dalla relazione illustrativa, tale previsione è volta a colmare una lacuna nella disciplina previgente, che non contemplava i reati di truffa ai danni dello Stato tra quelli rilevanti al fine del diniego del rilascio della documentazione antimafia nonostante nella prassi costituissero le attività delittuose poste in essere più frequentemente per ottenere il controllo illecito degli appalti.

È stata, inoltre, prorogata fino al 31 dicembre 2019, la deroga agli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice antimafia, in materia di rilascio della documentazione antimafia, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro.

Per contenere la capacità espansiva delle associazioni mafiose nel delicato snodo degli appalti pubblici, sono state inasprite le sanzioni nei confronti degli appaltatori che ricorrano illecitamente a meccanismi di subappalto. Inoltre, è stato, ancora una volta, potenziato lo scambio informativo, prescrivendo che il committente o il responsabile debba comunicare l'inizio dell'attività del cantiere, oltre che all'Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro, anche al Prefetto territorialmente competente.

Analizzando più nel dettaglio quest'ultima previsione, si segnala che, nonostante la norma novelli l'articolo 99, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, essa va posta in relazione con le previsioni di cui all'articolo 93 del d.lgs. n. 159 del 2011, che disciplina i



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

poteri di accesso e di accertamento del Prefetto nell'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti. In proposito, appare opportuno, già in questa sede, svolgere alcune considerazioni, anche alla luce dei quesiti pervenuti sull'attuazione della disposizione. Come è noto, l'articolo 93 sopra citato prevede, con specifico riferimento al settore degli appalti di lavori pubblici, che il Prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri, non necessariamente a seguito di una richiesta di documentazione antimafia, finalizzati ad accertare eventuali elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Gli esiti dell'accesso confluiscono in una relazione sulla base della quale il Prefetto, ove ne ricorrano i presupposti, emette un'informazione interdittiva. Ciò posto, risulta di tutta evidenza come, grazie all'intervento normativo, si realizzi una maggiore circolarità delle informazioni, ponendo le basi per una più capillare cognizione, da parte delle autorità preposte ai controlli antimafia, dell'esistenza di cantieri relativi a opere pubbliche. Per quanto riguarda poi, l'ambito operativo della disposizione, è appena il caso di ricordare che l'obbligo di notifica si applica ai soli cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, ai cantieri che ricadono nella precedente categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera, nonché ai cantieri con un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. Così chiarita la finalità della disposizione e circoscritta la casistica delle comunicazioni in argomento, le SS.LL. vorranno, innanzitutto, valutare l'opportunità di promuovere in sede locale, anche attraverso lo strumento della Conferenza provinciale permanente, una approfondita conoscenza della novella normativa, che serva a garantirne la corretta applicazione, scongiurando aggravii procedurali e l'acquisizione di informazioni superflue in grado di congestionare gli uffici. Inoltre, per ottimizzare il funzionamento della rete di prevenzione antimafia, si ritiene che la sistematizzazione delle comunicazioni acquisite e l'individuazione di criteri anche speditivi di distribuzione delle comunicazioni tra le Forze di polizia debbano essere condivise in sede di riunione tecnica di coordinamento. Eventuali evidenze di quest'attività di monitoraggio dovrebbero, quindi, essere sottoposte al gruppo interforze, per l'eventuale attivazione dei poteri di competenza delle SS.LL. ex articolo 93 del codice antimafia sopracitato.

È già stata ampiamente sottolineata l'importanza che, ai fini del perseguimento di obiettivi di massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa rivolta alla sottrazione dei patrimoni illeciti alle organizzazioni criminali, rivestono le disposizioni relative all'**Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati**.

Si tratta di un pacchetto di norme in grado di incidere in tutti i settori di riferimento dell'attività dell'organismo, valorizzandone autonomia e capacità d'azione.

Tra di esse, si richiama la previsione introdotta con riguardo alla **vendita dei beni confiscati**. Il provvedimento, infatti, ampliando la platea dei possibili acquirenti, ha previsto la possibilità di aggiudicazione al migliore offerente, bilanciandola, tuttavia, con rigorose preclusioni e conseguenti controlli, allo scopo di assicurare che, all'esito dell'asta, il



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

bene non torni nella disponibilità della criminalità organizzata. Lo strumento, a tal fine indicato, consiste nel rilascio dell'informazione antimafia, per il quale si richiamano le consuete procedure.

Da ultimo, sempre in tema di Agenzia, si segnala che, per effetto della riforma, è stata resa facoltativa e demandata a una scelta discrezionale del Prefetto l'istituzione del tavolo provinciale permanente sulle aziende sequestrate e confiscate, al fine di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale. Ne discende che, ove tali organismi siano già stati istituiti, le SS.LL. dovranno analogamente valutare l'opportunità di una loro conferma.

Particolarmente significative e in grado di incidere su ambiti di rilievo nella materia della circolazione stradale sono le disposizioni riguardanti il sequestro e la confisca di veicoli a motore nonché la circolazione dei veicoli immatricolati all'estero. La prima delle norme in questione, le cui modalità applicative costituiranno oggetto di successive istruzioni da parte degli uffici competenti, consentirà, tra l'altro, di semplificare le procedure di affidamento dei veicoli, che ora sono sempre affidati in custodia al proprietario o al conducente, anche quando si tratta di ciclomotori o motocicli, di contenere i costi per l'erario legati al pagamento delle spese di custodia, e di ridurre, attraverso la sistematica rotazione dei veicoli, le conseguenze ambientali derivanti dai lunghi periodi di permanenza degli stessi all'interno delle depositarie. Altrettanto importante, per l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dei reati predatori e della attività criminali, soprattutto in alcune realtà territoriali, è la previsione della confisca obbligatoria in tutti i casi in cui i veicoli siano utilizzati per commettere un reato diverso da quelli previsti dal codice della strada, anche nell'ipotesi in cui il conducente sia minorenni.

Infine, si segnala che, nell'ottica di prevenire o, quanto meno, circoscrivere gli effetti sulla salute umana, l'ambiente e i beni degli incidenti che potrebbero verificarsi all'interno di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, la novella dispone l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interna ed assegna ai Prefetti la redazione, sperimentazione e aggiornamento periodico del piano di emergenza esterna, incaricandoli, altresì, di coordinarne l'attuazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno definite le linee guida per la redazione del piano di emergenza esterna e la definizione delle modalità di informazione alla popolazione.

Nel quadro delle misure finalizzate a rendere più incisiva l'azione di prevenzione e di contrasto della criminalità organizzata, si collocano anche alcuni significativi interventi in materia di enti locali.

Innanzitutto viene previsto, modificando l'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un procedimento che consente al Prefetto di adottare interventi straordinari qualora, all'esito dell'attività delle commissioni prefettizie di accesso antimafia,



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

pur non sussistendo i presupposti per lo scioglimento ovvero per l'adozione di provvedimenti nei confronti dei dipendenti, vengono riscontrate in uno o più settori amministrativi anomalie gestionali che possono comprometterne il regolare funzionamento.

In tale circostanza, il Prefetto, al fine di ripristinare una situazione di legalità amministrativa, potrà indicare all'Amministrazione locale gli specifici atti da assumere, stabilendo un congruo termine decorso il quale, previa assegnazione di un ulteriore termine non superiore a venti giorni, potrà nominare un commissario *ad acta* per l'adozione degli stessi (articolo 28, comma 1).

È stato, altresì, disposto un rafforzamento delle misure preventive nei confronti degli amministratori degli enti sciolti per mafia, nei cui confronti sia stata dichiarata, con provvedimento definitivo, l'incandidabilità (articolo 28, comma 1-*bis*). In tal caso, infatti, gli stessi non potranno candidarsi per due mandati (anziché uno) successivi allo scioglimento per tutte le elezioni amministrative e politiche (Camera dei deputati e Senato della Repubblica, Parlamento europeo, elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali).

Inoltre, in considerazione del crescente numero di enti locali sciolti per infiltrazione mafiosa, viene previsto un incremento della provvista finanziaria del Fondo che sostiene l'attività di supporto alla gestione straordinaria (articolo 29).

Da ultimo, nell'ambito delle novità ordinamentali riguardanti questo Ministero, viene stabilita l'istituzione di un Nucleo composto da personale appartenente alla carriera prefettizia, altamente specializzato nelle gestioni commissariali. Il predetto Nucleo consentirà di porre a sistema il prezioso patrimonio di esperienze finora acquisito dai funzionari prefettizi nelle complesse e articolate attività di gestione commissariale presso gli enti sciolti per infiltrazioni mafiose (articolo 32-*bis*).

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. ai fini di una coordinata attuazione del provvedimento in oggetto, assicurando che successivi chiarimenti potranno essere ulteriormente diramati in esito alle interlocuzioni dirette con le SS.LL. e, in ogni caso, con successive direttive tecnico-operative che, come sopra anticipato, verranno diramate dai Dipartimenti interessati.

IL CAPO DI GABINETTO

Piantadosi

Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza



Direzione Generale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della P. di S.

Prot.: 50 23467/10/2018 Entrata Cod. Amm. in it

Data: 20/12/2018 10:24:28



Ministero dell'Interno
 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
 Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

*Visto
 per
 il direttore
 21/12*

*7/11
 Prodotto
 21/12*

N.557/I.EG/240.524.2

Roma, 21 dicembre 2018

- | | |
|--|-------------|
| ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA | <u>SEDE</u> |
| ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA | <u>ROMA</u> |
| ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO | <u>ROMA</u> |
| ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE | <u>ROMA</u> |
| ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO | <u>ROMA</u> |
| ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE | <u>ROMA</u> |
| ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA | <u>ROMA</u> |
| ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA | <u>ROMA</u> |
| ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE | <u>ROMA</u> |
| ALLA DIREZIONE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO | <u>ROMA</u> |
| ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE | <u>ROMA</u> |
| ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO | <u>ROMA</u> |
| ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE | <u>ROMA</u> |
| ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE | <u>ROMA</u> |
| ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' | <u>ROMA</u> |
| ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNOLOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE | <u>ROMA</u> |
| ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA | <u>SEDE</u> |
| ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA | <u>ROMA</u> |
| ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA | <u>ROMA</u> |
| ALL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO | <u>ROMA</u> |
| ALL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA | <u>ROMA</u> |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

ALL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
ALL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO CHIGI"	<u>ROMA</u>
ALL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA "VIMINALE" e, per conoscenza	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE CON FUNZIONI VICARIE	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>

OGGETTO: Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate".

Nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre corrente è stata pubblicata la *Legge 1 dicembre 2018, n.132¹, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché la*

¹ Vigente dal 4 dicembre 2018.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre u.s., sono stati pubblicati, a cura del Ministero della Giustizia, gli avvisi di rettifica (*errata-corrige*) - che si allegano - relativi al testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e alla medesima legge n. 132/2018.

Il provvedimento in oggetto si compone di 72 articoli, ripartiti in tre Titoli, concernenti, rispettivamente, la protezione internazionale e l'immigrazione, la sicurezza pubblica, la funzionalità del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, cui si aggiunge un quarto Titolo, recante le disposizioni finanziarie e finali.

In considerazione della complessità del provvedimento, si fornisce una prima illustrazione delle disposizioni di interesse, in vista dell'emanazione di successive disposizioni tecnico - operative da parte di codeste Direzioni Centrali per gli aspetti di specifica competenza.

La prima parte dell'intervento normativo persegue l'obiettivo di riorganizzare il sistema del riconoscimento della protezione internazionale, anche al fine di evitare il possibile uso strumentale della domanda di asilo, procedendo all'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari e tipizzando alcune fattispecie di permessi di soggiorno "speciali", onde assicurare una temporanea tutela dello straniero per esigenze di carattere umanitario che, secondo l'ordinamento interno ed internazionale, non ne consentirebbero il rimpatrio².

In particolare, l'**articolo 1** reca le disposizioni finalizzate ad abrogare i riferimenti al *permesso di soggiorno per motivi umanitari*, contenuti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI)³, disciplinando:

- il *permesso di soggiorno per cure mediche*, rilasciato quando lo straniero versi in condizioni di salute di particolare gravità tali da determinare un rilevante pregiudizio alla sua salute in caso di rientro nel paese di origine. Il permesso è rilasciato per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale ed è valido solo nel territorio nazionale. L'ipotesi in analisi è inserita tra i divieti di espulsione previsti dall'articolo 19, del citato TUI⁴;
- il *permesso di soggiorno per calamità*, rilasciato allo straniero che dovrebbe fare ritorno in un Paese interessato da una situazione di contingente ed eccezionale calamità tale da non

² Cfr. con articolo 1, comma 1, lettere e), f), i). Nei casi in parola, il *permesso di soggiorno* dovrà recare la dicitura "*casi speciali*".

³ Cfr. con articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2), dell'intervento normativo in esame.

⁴ Cfr. con articolo 1, comma 1, lettera g).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

consentirne il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. In considerazione della natura dell'impedimento al ritorno in patria - calamità eccezionale e contingente - il permesso di soggiorno in parola ha una durata di sei mesi, rinnovabile per un ulteriore semestre, è valido nel territorio nazionale e, pur consentendo lo svolgimento di attività lavorativa, non è convertibile per motivi di lavoro⁵;

- il *permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile* che viene rilasciato allo straniero che compia gli atti previsti dall'art. 3 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme per le ricompense al valor civile. Tale permesso, attribuito con finalità premiali e di integrazione sociale, ha una durata biennale, è rinnovabile ed è convertibile in permesso per motivi di lavoro⁶.

Le ulteriori disposizioni contenute al comma 1 recano, invece, le norme di coordinamento, adeguando la disciplina del TUI alle nuove ipotesi introdotte dal legislatore⁷.

Il **comma 2** dell'articolo 1 elimina la possibilità per le Commissioni territoriali di valutare la sussistenza dei "*gravi motivi di carattere umanitario*", circoscrivendo l'attività degli organismi collegiali in parola al riconoscimento della protezione internazionale. È fatto salvo, tuttavia, il potere-dovere delle Commissioni territoriali di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti del principio di *non refoulement*, in coerenza con il quadro ordinamentale vigente che demanda alle suddette Commissioni il compito di esaminare le singole situazioni personali e individuare i profili di rischio in cui lo straniero incorrerebbe in caso di esecuzione del provvedimento di rimpatrio. Nelle ipotesi anzidette, la Commissione competente trasmette gli atti al Questore per il rilascio del *permesso di soggiorno per protezione speciale* della durata di un anno, rinnovabile alla scadenza (previo parere). Tale permesso, pur consentendo lo svolgimento di attività lavorativa, non è convertibile per motivi di lavoro⁸.

Nello stesso comma, la **lettera b)** chiarisce che nei casi di mancato riconoscimento della *protezione speciale* si applica il rito sommario di cognizione, disciplinato dall'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25/2008.

I seguenti **commi da 3 a 7** dell'articolo 1 recano le modifiche di coordinamento derivanti dall'abrogazione del *permesso di soggiorno per motivi umanitari come istituto di carattere generale* e adeguano le norme contenute:

- all'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 150/2011, recante la competenza delle sezioni giudiziarie, prevedendo l'attribuzione della competenza sulle controversie⁹;
- in materia di diniego della "*protezione speciale*", valutata dalle Commissioni territoriali;
- in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca delle nuove, tipizzate, ipotesi di permesso di soggiorno per "*casi speciali*" (calamità e cure mediche), nonché di quelle

⁵ Cfr. con articolo 1, comma 1, lettera h).

⁶ Cfr. con articolo 1, comma 1, lettera g).

⁷ Cfr. con articolo 1, comma 1, lettere a) b), numeri 1) e 3), c), d), l), m), n), o) e p).

⁸ Cfr. con articolo 1, comma 2, lettera a).

⁹ Cfr. con articolo 1, comma 5.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

già previste dal TUI, riguardanti il permesso di soggiorno per protezione sociale, di violenza domestica e per particolare sfruttamento lavorativo, riconducibili a esigenze umanitarie discendenti da obblighi europei o internazionali;

- nel relativo regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione di cui al d.P.R. n. 394/1999 e al d.P.R. n.21/2015, in materia di protezione internazionale.

Infine, i **commi 8 e 9 dell'articolo 1** introducono una *particolare disciplina transitoria relativamente*: a) ai permessi di soggiorno per motivi umanitari (già riconosciuti ai sensi del previgente articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25/2008), in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del decreto legge 113/2018; alla scadenza tali autorizzazioni al soggiorno potranno essere rinnovate, previa valutazione delle Commissioni competenti, purché sussistano i presupposti previsti dalle nuove norme; essi rechranno la dicitura "protezione speciale"; b) ai permessi di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuti dalle Commissioni, ma non ancora rilasciati; essi saranno concessi con la dicitura "casi speciali", di validità biennale, alle condizioni previste dalla legge al momento in cui le relative decisioni sono state adottate, con le medesime caratteristiche, in termini di convertibilità, del permesso per motivi umanitari; alla scadenza, tali permessi potranno essere rinnovati alle condizioni previste dal precedente comma 8.

L'articolo 2, allo scopo di incentivare l'azione di rimpatrio degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio, reca:

- l'innalzamento del periodo massimo di trattenimento dello straniero nei *centri di permanenza per i rimpatri* (CPR) dagli attuali 90 giorni fino a 180 giorni, in linea con l'articolo 15 della direttiva europea 2008/115/CE, e considera che le procedure finalizzate all'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio dello straniero richiedono, in media, tempistiche superiori ai 90 giorni;
- la possibilità di ricorrere, per un periodo non superiore a tre anni, alla procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovi *centri di permanenza per il rimpatrio* (CPR) e ristrutturazione o adeguamento di quelli già esistenti, allo scopo di aumentare la disponibilità recettiva nazionale ed agevolare l'attività di esecuzione dei provvedimenti di rimpatrio.

L'articolo 3 introduce un'ulteriore ipotesi di trattenimento dello straniero *richiedente la protezione internazionale* che può avvenire, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, del TUI, allo scopo di determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza. Decorso tale termine, ove non siano definite le anzidette attività di determinazione o verifica, la persona potrà essere, altresì, trattenuta nei *centri di permanenza per il rimpatrio* (CPR) fino al termine massimo di 180 giorni.

L'articolo 4 ha invece introdotto un'ulteriore modalità di esecuzione dell'espulsione, prevedendo la possibilità che, in assenza di disponibilità di posti nei *centri di permanenza per il rimpatrio* (CPR), di cui all'articolo 14 del TUI, ubicati nel circondario del Tribunale competente, lo straniero sia autorizzato a permanere in altre strutture idonee, nella



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza, in attesa della definizione del procedimento di convalida del provvedimento di espulsione recante l'accompagnamento alla frontiera. Integrando, quindi, la vigente disciplina secondo la quale il procedimento di convalida può definirsi nel luogo in cui è adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili, il giudice di pace, su richiesta del Questore, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero in strutture nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza e, dopo l'udienza di convalida, presso i locali idonei dell'ufficio di frontiera interessato, per un tempo, in ogni caso, non superiore alle quarantotto ore successive all'udienza.

Il **comma 2** dell'articolo in esame chiarisce che gli eventuali costi per i lavori di adeguamento degli appositi spazi destinati a tali attività siano assicurati attraverso il ricorso al "Fondo asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020" (FAMI)", strumento finanziario istituito dal Regolamento UE n. 516/2014 con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori.

L'**articolo 5** reca una disposizione integrativa dell'articolo 13, comma 14-bis del citato TUI, finalizzata a specificare che il *divieto di reingresso* nei confronti dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione ha efficacia non solo sul territorio nazionale, bensì nell'intero spazio Schengen.

L'**articolo 5-bis, comma 1, lettera a)**, recependo il monito della Corte Costituzionale espresso nella sentenza n. 275 del novembre 2017, integra l'articolo 10 del TUI, introducendo un meccanismo di convalida del respingimento questorile ispirato, con i dovuti adattamenti, a quello già codificato per le espulsioni con accompagnamento alla frontiera. Inoltre, nella successiva **lettera b)**, analogamente a quanto previsto in materia di espulsione e in aderenza alle disposizioni unionali, è normato il *divieto di reingresso nello Spazio comune per lo straniero respinto* dal Questore, nonché la conseguente *registrazione nel Sistema d'Informazione Schengen*, di cui al Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006.

L'**articolo 6**, sostituendo la **lettera b)** del comma 1122 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dispone l'*incremento finanziario del Fondo rimpatri*, istituito presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 14-bis del TUI.

L'**articolo 6-bis** introduce norme specifiche recanti la regolazione e il controllo del lavoro dei familiari stranieri del personale di rappresentanze diplomatico-consolari estere, nonché di organizzazioni internazionali.

L'**articolo 7** reca disposizioni in materia di diniego e di revoca della protezione internazionale. Specificamente, le **lettere a) e b)** ampliano il catalogo dei reati che, in caso di condanna definitiva, costituiscono *motivo di diniego o di revoca rispettivamente dello status di rifugiato e di quello di beneficiario di protezione sussidiaria*, includendovi fattispecie delittuose che destano particolare allarme sociale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

L'articolo 7-bis prevede l'adozione nazionale di una lista dei Paesi di origine sicuri¹⁰ ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale¹¹ e, contestualmente, amplia le ipotesi in cui tale domanda può essere rigettata *per manifesta infondatezza*¹².

Nel dettaglio, è previsto che l'elenco dei Paesi di origine sicuri sia adottato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sulla base dei criteri di individuazione dei paesi di origine sicuri indicati dalla direttiva Ue 32/2013 in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. E' chiarito che la decisione con cui è respinta la domanda di un cittadino straniero proveniente da un paese sicuro sia motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere tale paese non sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso¹³. È altresì previsto che nei casi in specie, la domanda sia esaminata in via prioritaria, con procedura accelerata, e rientri, peraltro, tra quelle che possono essere svolte in frontiera¹⁴.

L'articolo 8 reca due disposizioni in materia di *cessazione dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria*. In particolare, si chiarisce che il rientro del titolare dello status di rifugiato o del titolare di protezione sussidiaria nel Paese di origine è indice, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi, della volontà della persona di ristabilirsi in tale Paese o del mutamento delle circostanze che hanno in precedenza determinato il riconoscimento della protezione.

L'articolo 9 introduce la definizione di "*domanda reiterata*"¹⁵ come "un'ulteriore domanda di protezione internazionale...". Vengono quindi disciplinate ulteriori deroghe al diritto di permanere nel territorio nazionale durante l'esame della domanda di protezione internazionale qualora, in particolare, lo straniero:

- presenti una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;

¹⁰ L'articolo 7 in analisi, quindi, recepisce nell'ordinamento nazionale il concetto di Paese sicuro, previsto dalla direttiva 2013/32/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante l'attuazione della direttiva 2013/33/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

¹¹ Cfr. con articolo 7-bis, comma 1, lettera a).

¹² Cfr. con articolo 7-bis, comma 1, lettere e), f), g). In particolare, si veda la lettera f), introduttiva del nuovo articolo 28-ter del decreto legislativo n. 25 del 2008.

¹³ Cfr. con articolo 7-bis, comma 1, lettera b).

¹⁴ Cfr. con articolo 7-bis, comma 1, lettere c), d).

¹⁵ L'articolo 9 in analisi, quindi, recepisce nell'ordinamento nazionale il concetto di domanda reiterata, definito all'articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

- manifesti la volontà di presentare una seconda domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata o dopo una decisione definitiva che rigetta nel merito tale domanda.

Il dispositivo in analisi riduce, inoltre, da diciotto a cinque giorni i termini per l'adozione della decisione sulla domanda reiterata.

È infine introdotta una procedura accelerata e di frontiera per chi presenta la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera; in tali ipotesi è stato difatti previsto l'esame della domanda con una procedura particolare di frontiera.

Per le suddette finalità, un successivo decreto del Ministro dell'interno curerà l'individuazione delle frontiere presso cui potrà essere svolta tale procedura, nonché l'istituzione di ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali.

L'articolo 10 integra l'articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introducendo il comma 1-bis in cui si prevede, in particolare, che quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati che, in caso di condanna definitiva, comporterebbero il diniego della protezione internazionale e ricorrano i presupposti di pericolosità che legittimano il ricorso alla misura del trattenimento, ovvero in caso di condanna anche non definitiva per i reati suddetti, il questore ne dia tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente che nell'immediatezza provvede all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del provvedimento o il rigetto della domanda. Salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione del principio del *non refoulement*, nell'ipotesi di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine, il legislatore precisa che si provvede mediante il ricorso all'espulsione, ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del TUI. Inoltre, la disposizione, mediante le modifiche apportate all'articolo 35 bis, comma 5, del citato decreto legislativo n. 25/2008, prevede che la proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare non sospenda l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di protezione internazionale in caso di domanda reiterata presentata senza addurre nuovi elementi, nonché nelle ipotesi in cui il richiedente sia sottoposto a procedimento penale.

L'articolo 11 prevede che l'*Unità Dublino*, deputata all'individuazione dello Stato unionale competente all'esame delle domande di protezione internazionale e operante presso il Ministero dell'interno, a livello centrale, possa avvalersi anche di articolazioni territoriali, opportunamente individuate con decreto del Ministro dell'interno, presso talune prefetture.

L'articolo 12 reca modifiche al meccanismo di accoglienza nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/1990, dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati; il successivo **articolo 12 bis** prevede, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in analisi, l'effettuazione di un monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori, al fine della progressiva chiusura di talune strutture, e, in ultimo, l'**articolo 12 ter**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

introduce obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri.

L'articolo 13 prevede che il *permesso di soggiorno per richiesta asilo non consente l'iscrizione all'anagrafe dei residenti*, fermo restando che esso costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 445 del 2000. Va osservato, del resto che l'esclusione dall'iscrizione all'anagrafe non pregiudica l'accesso ai servizi riconosciuti dalla legislazione vigente ai richiedenti asilo (quali, ad esempio, l'iscrizione al servizio sanitario, l'accesso al lavoro, l'iscrizione scolastica dei figli, le misure di accoglienza) che si fondano, invece, sulla titolarità del relativo permesso di soggiorno.

L'articolo 14 reca varie disposizioni in materia di cittadinanza, modificando la legge n. 91/1992. In particolare, la **lettera d) del comma 1**, introduce, nella legge sulla cittadinanza, l'articolo 10-bis che, al relativo comma 1, introduce *la revoca* per coloro che abbiano riportato condanne definitive, per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché per i reati di assistenza ad appartenenti ad associazioni sovversive e con finalità di terrorismo e di sottrazione di beni sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (articoli 270-ter e 270-quinquies.2, c.p.).

Il **Capo IV** reca disposizioni in materia di giustizia.

L'articolo 15 disciplina il meccanismo di designazione dell'agente del Governo a difesa dello Stato italiano nei procedimenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e introduce, per il processo civile, una disciplina analoga a quella dettata per il processo penale dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, recante il Testo unico in materia di spese di giustizia.

L'articolo 15 bis introduce una serie di obblighi informativi a favore del Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che devono essere adempiuti dagli istituti penitenziari e dagli istituti a custodia attenuata per detenute madri, dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio, nonché dalla polizia giudiziaria.

In particolare, i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore collocato presso l'istituto penitenziario devono riferire al più presto al direttore dell'istituto su eventuali condotte del genitore pregiudizievoli per il minore medesimo. Il direttore dell'istituto deve darne immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

La disposizione in commento interviene, inoltre, sul codice di procedura penale, introducendo l'articolo 387 *bis*, ai sensi del quale nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore età, la polizia giudiziaria che lo ha eseguito ne dà notizia senza ritardo al pubblico ministero territorialmente competente, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

Infine, si apportano modifiche anche agli articoli 293 e 656, del medesimo codice, prevedendo che l'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere e l'ordine di esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva, emesse nei confronti di madre di prole di minore età, debbano essere comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura o della sentenza.

L'articolo 15 *ter* introduce l'art. 4 *ter* nel Capo II, del Titolo I, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271/1989, istituendo il nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, di cui il medesimo Procuratore si avvale nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371 *bis*, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi e all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario.

Il Titolo II reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità mafiosa.

Il Capo I, in particolare, contiene disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo.

L'articolo 16, ampliando le ipotesi di reato contemplate dal comma 6, dell'articolo 282 *bis* del codice di procedura penale, consente al giudice di prevedere l'uso del braccialetto elettronico di cui all'articolo 275 *bis* del medesimo codice come modalità di esecuzione dell'allontanamento dalla casa familiare, al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche nelle ipotesi in cui si proceda per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale, e di atti persecutori di cui all'articolo 612 *bis* dello stesso codice.

L'articolo 17 introduce disposizioni aventi finalità di prevenzione del terrorismo, prevedendo che gli esercenti che effettuano l'attività di noleggio di veicoli senza conducente debbano comunicare - contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo - i dati identificativi riportati sul documento di identità esibito da chi ha richiesto il noleggio di un autoveicolo di cui all'articolo 54, d. lgs. 285/1992, ai fini del successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8, l. n. 121/1981. Dalla presente disciplina sono esclusi i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa e, in particolare, il *car sharing*.

Il comma 2, in particolare, prevede che nel caso di evidenza di situazioni di allarme, venga inviato un *alert* all'Ufficio o al Comando delle Forze di polizia per i conseguenti controlli.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

Il comma 3 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'Interno di natura non regolamentare per la disciplina delle modalità tecniche dei collegamenti.

L'**articolo 18** amplia la facoltà di accesso al Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 8, legge n. 121/1981, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 9, per il personale dei Corpi e Servizi di polizia municipale, addetto ai servizi di polizia stradale e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, nel corso di attività finalizzate al controllo e all'identificazione delle persone, al fine di verificare l'esistenza di eventuali provvedimenti di rintraccio o di ricerca nei confronti delle persone controllate.

Tale facoltà di accesso è attribuita esclusivamente al personale dei citati Corpi e Servizi dei Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti e, progressivamente dal 2019, agli altri Comuni capoluogo di provincia, nonché a Comuni diversi sulla base di specifici parametri che saranno individuati con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Inoltre, sempre con decreto ministeriale, sarà individuato il numero degli operatori di polizia municipale che ciascun Comune potrà abilitare alla consultazione dei dati in parola.

L'**articolo 19** reca disposizioni finalizzate a consentire al personale dei Corpi di polizia locale, previa adozione di un apposito regolamento comunale emanato nel rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, di utilizzare - in via sperimentale - armi comuni ad impulso elettrico.

In particolare, tale sperimentazione è riservata ai Comuni capoluogo di provincia e ai Comuni con più di centomila abitanti, ha durata limitata (sei mesi) e il personale che ne prende parte deve possedere specifici requisiti (due unità di personale per Comune, dotato della qualifica di agente di pubblica sicurezza).

I Comuni diversi da quelli appena citati potranno dotare, anch'essi, il personale dei dipendenti Corpi e Servizi di polizia locale di armi comuni ad impulso elettrico in relazione a specifici parametri che saranno definiti con decreto del Ministro dell'Interno da adottarsi previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

L'**articolo 19-bis** reca l'interpretazione autentica dell'articolo 109, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, disponendo che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che affittano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

L'**articolo 19 ter** reca l'interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge n. 65/1986, disponendo che tale articolo si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possano portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

L'articolo 20, per evidenti esigenze di prevenzione, amplia la platea dei destinatari del cosiddetto "DASPO" per le manifestazioni sportive, di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, consentendo l'adozione del provvedimento anche nei confronti di coloro che siano indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro secondo del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero diretti a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270 *sexies* del codice penale.

L'articolo 20 *bis* dispone che una percentuale non inferiore al cinque per cento e non superiore al dieci per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi venga destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi e, in particolare, per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia. La disposizione, quindi, aumenta la percentuale già prevista dall'articolo 9, comma 3 *ter*, del decreto legge n. 8 del 2007, convertito dalla legge n. 41 del 2007 e modificato dal decreto legge n. 119 del 2014.

L'articolo 21, intervento sull'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, inserisce i presidi sanitari e le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli nell'elenco dei luoghi che possono essere individuati dai regolamenti di polizia urbana ai fini dell'applicazione delle misure a tutela del decoro di particolari luoghi.

Ciò determina la possibilità di applicare, tra l'altro, il provvedimento di divieto di accesso del Questore (cosiddetto "DASPO urbano") nei confronti dei soggetti che pongono in essere reiterate condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione nei suddetti ambiti.

Con riferimento al citato "DASPO urbano", viene raddoppiata (da sei a dodici mesi) sia la durata massima del provvedimento, sia la durata minima del medesimo provvedimento per l'ipotesi "aggravata" di condotte poste in essere da un soggetto condannato nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio.

Inoltre, vengono introdotte disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, prevedendo che il Questore possa adottare, per ragioni di sicurezza, nei confronti di soggetti condannati per determinati reati, il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

provvedimento di divieto di accesso nei citati esercizi e locali, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze, prescrivendo, se del caso, anche l'obbligo di comparire personalmente, agli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente.

L'articolo 21 *bis* reca disposizioni concernenti l'introduzione di strumenti volti a rafforzare la prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Più in dettaglio, la norma prevede che, sulla base di linee guida nazionali, possano essere sottoscritti tra il Prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore accordi per l'individuazione di misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori medesimi e le Forze di polizia.

In caso di eventi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, il Questore adotterà i provvedimenti di competenza valutando anche l'adesione e il puntuale e integrale rispetto dei suddetti accordi da parte dei gestori.

L'articolo 21 *ter* si occupa del già citato "DASPO urbano", previsto dall'articolo 10, decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, prevedendo l'irrogazione di una sanzione penale a carico del trasgressore del divieto di accesso, sia nell'ipotesi "base" di cui al comma 2 (arresto da sei mesi ad un anno) che nell'ipotesi "aggravata" di cui al comma 3, del decreto stesso (arresto da uno a tre anni).

L'articolo 21 *quater* e l'articolo 21 *quinquies* dettano disposizioni in materia di reati connessi all'attività di accattonaggio, prevedendo, rispettivamente, l'introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio e del delitto di organizzazione dell'accattonaggio.

L'articolo 21 *sexies* reca modifiche all'articolo 7 del Codice della strada, mediante la sostituzione del comma 15 *bis*, sanzionando l'esercizio senza autorizzazione dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. Nello specifico, viene ridotta lievemente la prevista sanzione amministrativa pecuniaria e, per l'ipotesi di impiego di minori ovvero della reiterazione, l'illecito amministrativo viene trasformato in reato contravvenzionale, sanzionato con l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da 2.000 a 7.000 euro.

L'articolo 22 contiene autorizzazioni di spesa, in favore del Ministero dell'Interno, per gli anni dal 2018 al 2025, di somme da destinare alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, nonché per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale e per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

L'articolo 22 *bis* prevede, parallelamente, specifiche autorizzazioni di spesa, per gli anni dal 2018 al 2026, destinate a favorire la piena operatività del Corpo di polizia penitenziaria, attraverso il potenziamento dei beni strumentali, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici, nonché l'adeguamento dei sistemi di sicurezza.

L'articolo 23 è finalizzato ad irrobustire l'attuale sistema sanzionatorio in materia di "blocco" alla libera circolazione stradale ordinaria o ferrata, prevedendo che le condotte di ostruzione o ingombro della circolazione su strada ordinaria e ferrata - oggi depenalizzate - siano riconfigurate come delitto e punite con la pena della reclusione da uno a sei anni.

Sono fatte salve le condotte di chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000.

Alla luce dell'intervenuto aggravio sanzionatorio, vengono modificate le norme che regolano la condizione di permanenza sul territorio dello straniero che si è reso responsabile delle fattispecie penali individuate dal novellato articolo 1, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, prevedendo che la condanna con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo 66/1948 costituisca causa ostativa all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

Costituisce, parimenti, causa ostativa la condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 24, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'articolo 23 *bis* innova alcune disposizioni del Codice della strada, con l'obiettivo di ridurre al minimo la protrazione della custodia onerosa presso terzi dei veicoli sottoposti a misura di fermo o di sequestro amministrativo.

In particolare, viene integralmente sostituito l'articolo 213. La novellata disposizione, ai commi 1 e 2, esplicita il principio in forza del quale i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo devono essere affidati al proprietario ovvero, in caso di sua assenza, al conducente o ad uno degli altri obbligati in solido. Il proprietario è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

Il comma 3 dispone che nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

Il **comma 4** prevede che sia sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato utilizzato per commettere un reato, diverso da quelli previsti dal Codice della strada. Viene abrogato il precedente comma 2 *quinquies* che prevedeva una disciplina differenziata in caso di sequestro amministrativo di ciclomotore o motociclo.

Il **comma 5** stabilisce che all'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Quando i soggetti sopraindicati si rifiutano di assumere la custodia o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'art. 214 *bis*. Si prevede che il veicolo venga trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi 5 giorni dalla comunicazione di cui al successivo periodo, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Al riguardo, al fine di superare la descritta problematica concernente la tempestività delle notifiche, si prevede, in linea con i principi di semplificazione dell'azione amministrativa, che del deposito del veicolo venga data comunicazione mediante pubblicazione nel sito istituzionale della prefettura UTG competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.

Il **comma 6**, riporta il contenuto del previgente comma 2 *bis*, stabilendo che, fuori dei casi indicati dal nuovo comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal Prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214 *bis*. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro.

Il **comma 7** prevede che avverso il provvedimento di sequestro sia ammesso ricorso al Prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati dal comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il Prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il Prefetto dispone la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

Il **comma 8** stabilisce che il soggetto che ha assunto la custodia che, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circoli abusivamente con il veicolo stesso ovvero consente che altri vi circolino abusivamente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Viene introdotta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'art. 214 *bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

Anche l'art. 214 del Codice della strada viene integralmente sostituito.

Il **comma 1** stabilisce che nelle ipotesi in cui il Codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'Interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. E' previsto che a carico dell'autore della violazione o di uno dei soggetti solidalmente obbligati che si rifiuti di trasportare o custodire il mezzo la sanzione amministrativa da euro 776 a euro 3.111, nonché la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Viene prevista l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni relative al sequestro, comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

Il **comma 2**, analogamente a quanto previsto nell'ipotesi di sequestro, prevede che in caso di trasgressione commessa da minorenni il veicolo venga affidato ai genitori, a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata.

Il **comma 3**, analogamente a quanto previsto dall'abrogato comma 1 *bis* prevede che, nel caso in cui il veicolo appartiene a persona estranea e risulta evidente che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, il veicolo viene restituito all'avente diritto.

Nel **comma 5** viene previsto espressamente che, nell'ipotesi in cui il ricorso venga accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria e il veicolo viene restituito all'organo di polizia, salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà.

Infine, il **comma 8** prevede che il soggetto che circola - o consente che si circoli - con il veicolo sottoposto a fermo è soggetto a sanzione pecuniaria (i cui limiti vengono innalzati da



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

un minimo di 1.988 ad un massimo di 7.953 euro) ed alla confisca del veicolo. Rispetto alla precedente previsione, oltre all'incremento dell'entità della sanzione amministrativa viene introdotta l'ulteriore sanzione accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214 *bis* e il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

Infine, viene introdotto il nuovo **articolo 215 bis**, ai sensi del quale i Prefetti effettuano, a regime, un censimento dei veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982 a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e fermo amministrativo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. E' prevista, altresì, la pubblicazione per trenta giorni degli esiti di tale censimento sul sito istituzionale della Prefettura competente per territorio, decorsi inutilmente i quali (ovvero in assenza di ritiro dei veicoli), i mezzi oggetto dei provvedimenti di sequestro, fermo e dissequestro saranno considerati abbandonati, mentre quelli oggetto di procedimento di confisca non ancora perfezionato saranno ritenuti definitivamente confiscati. Si rimette a un decreto dirigenziale, da adottarsi di concerto fra il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del demanio, la regolamentazione delle modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure ivi previste.

Il **Capo II** reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto della criminalità mafiosa.

L'**articolo 24** prevede alcune modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito "Codice Antimafia", in particolare, all'articolo 10, in tema di pagamento delle spese processuali, e agli articoli 17, 19 e 67.

L'articolo 17, comma 3 *bis*, Codice antimafia, concernente il raccordo informativo necessario per consentire al Procuratore della Repubblica distrettuale di verificare che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti, viene innovato sotto due rilevanti profili.

Anzitutto, si interviene sull'obbligo per il Questore e per il Direttore della DIA di dare comunicazione per iscritto della proposta al Procuratore distrettuale almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale, prevedendo che tale comunicazione debba essere "sintetica", che il mancato rispetto dell'obbligo non determini più l'inammissibilità della proposta, e che, nei dieci giorni successivi, il Procuratore comunichi all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso, concordando modalità per la presentazione congiunta della proposta.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

In secondo luogo, viene soppresso l'obbligo per il Questore e per il Direttore della DIA di trasmettere al Procuratore, ove ritengano insussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso.

Con riferimento all'articolo 19, Codice antimafia, viene precisato il riferimento alla documentazione che può essere oggetto di sequestro da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi del comma 4, del medesimo articolo.

Inoltre, con le modifiche apportate all'articolo 67, comma 8, Codice antimafia, si estende l'applicabilità dei commi 1, 2 e 4 del medesimo articolo, concernenti gli effetti del provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione, anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1, del codice penale, commessi a danno dello Stato o di un altro ente pubblico e all'articolo 640 *bis* del codice penale.

Infine, si prevede una specifica clausola di esclusione di applicabilità della disciplina di cui agli articoli 83, comma 3 *bis*, e 91, comma 1 *bis*, Codice antimafia, fino al 31 dicembre 2019, per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro.

L'articolo 25 interviene in tema di sanzioni in materia di subappalti illeciti, inasprendo il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto. In particolare, la disposizione trasforma in delitto il reato contravvenzionale in parola e equipara la sanzione a quella prevista per il reato di frode nelle pubbliche forniture.

L'articolo 26 è volto a garantire una maggiore circolarità delle informazioni per un più puntuale monitoraggio dei cantieri. A tal fine, viene ampliata la platea dei destinatari della segnalazione di inizio attività dei cantieri in una provincia, includendovi, limitatamente ai lavori pubblici, il Prefetto, quale autorità di Governo che presiede il gruppo di accesso nei cantieri stessi.

L'articolo 26 *bis* detta disposizioni in materia di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, disciplinando l'obbligo per i relativi gestori di predisporre i piani di emergenza interni, nonché l'onere per i Prefetti di redigere - d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati - i piani esterni e coordinarne l'attuazione.

L'articolo 27 amplia l'articolo 160 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, concernente il miglioramento della circolarità informativa, prevedendo, per le finalità di prevenzione generale di reati, nonché per l'esercizio del potere di proposta di cui all'articolo 17, comma 1, Codice antimafia - in aggiunta al previgente obbligo per le cancellerie dei Tribunali e delle Corti d'appello di trasmettere al Questore e al Direttore della DIA il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

dispositivo delle sentenze di condanna irrevocabili a pena detentiva - un analogo obbligo per le cancellerie presso le Sezioni misure di prevenzione e presso l'ufficio G.I.P. del tribunale in relazione ai provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

L'**articolo 28** introduce modifiche all'articolo 143, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinando una sorta di "protocollo operativo" che consente di adottare interventi straordinari nel caso in cui, all'esito dell'accesso, pur non rinvenendosi gli elementi concreti, univoci e rilevanti per disporre lo scioglimento dell'ente locale, tuttavia siano stati riscontrate, in relazione ad uno o più settori amministrativi, anomalie o illiceità tali da determinare uno sviamento dell'attività dell'ente.

L'**articolo 29** contiene modifiche in materia di attività svolte negli enti locali dal personale sovraordinato ai sensi dell'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'**articolo 29 bis** reca modifiche agli articoli 93, 132 e 196, del Codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero.

Più in dettaglio, al fine di contrastare il fenomeno delle cd. "esterovestizioni", ossia della circolazione in Italia di veicoli (anche adibiti ad attività di autotrasporto di persone e di cose) recanti targa straniera, spesso intestati a "prestanome" residenti all'estero e di fatto nella disponibilità di soggetti residenti o comunque stabilmente domiciliati in Italia, il nuovo **articolo 93** prevede il divieto per quei soggetti che hanno stabilito la residenza in Italia da più di sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

Alla violazione di tale divieto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, nonché, qualora entro il termine di centottanta giorni dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, quella della confisca amministrativa.

Disposizioni particolari valgono per i veicoli concessi in *leasing* o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva.

Inoltre, al fine di argine il diverso fenomeno della circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero e nella disponibilità di soggetti non residenti nel nostro Paese, il nuovo **articolo 132**, del Codice della strada, inasprisce il trattamento sanzionatorio previsto per il soggetto che, decorso il termine di un anno, continua a circolare sul territorio italiano



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

con un veicolo immatricolato in uno Stato estero. Più in dettaglio, tale violazione comporta una più rilevante sanzione pecuniaria, cui si aggiunge l'applicazione della misura accessoria del fermo amministrativo e, nel caso in cui il veicolo non venga immatricolato in Italia o ricondotto oltre confine nel termine di centottanta giorni, della confisca amministrativa.

Infine, ai sensi del nuovo **articolo 196**, del Codice della strada, nei casi indicati dagli articoli 93, commi *1 bis* e *1 ter*, e 132, delle violazioni commesse risponde solidamente la persona residente in Italia che abbia, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo e non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.

Il Capo III reca disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili.

L'**articolo 30** sostituisce l'articolo 633 del codice penale, concernente il delitto di invasione di terreni o edifici, inasprendo il trattamento sanzionatorio sia per la fattispecie "base" di cui al primo comma, che per l'ipotesi "aggravata" di cui al secondo comma.

L'**articolo 31** estende la possibilità del ricorso allo strumento delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, previsto dall'articolo 266, comma 1, codice di procedura penale, anche nell'ambito dei procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 633, secondo comma, del codice penale.

L'**articolo 31 bis** interviene sull'articolo 284, codice di procedura penale, recante la disciplina della misura cautelare degli arresti domiciliari, prescrivendo che la stessa non possa essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.

L'**articolo 31 ter**, modificando l'articolo 11, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, detta più puntuali disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili.

Si prevede, infatti, che il Prefetto competente per territorio, acquisito il parere dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - esteso alla partecipazione ai rappresentanti della Regione - emani apposite direttive sia per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili che per il concorso delle diverse componenti della forza pubblica nell'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati abusivamente da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, comunicando tempestivamente all'autorità giudiziaria che ha adottato l'ordine di sgombero l'intervenuta esecuzione dello stesso.

La stessa autorità prefettizia, qualora ravvisi la necessità di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa, può istituire una cabina di regia, della quale fanno parte anche rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali interessati e degli organismi competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, incaricata di provvedere, entro un termine di novanta giorni, alla soddisfazione delle istanze meritevoli di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

protezione. Decorso tale termine, viene previsto nuovamente un coinvolgimento diretto, da parte del Prefetto, dell'Autorità giudiziaria, cui vengono riferiti gli esiti dell'attività svolta dalla predetta cabina di regia, con l'indicazione dei tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il formale differimento. In quest'ultimo caso, la procrastinazione dell'esecuzione dello sgombero non può superare un anno dalla data di adozione del provvedimento di rilascio.

Laddove sia richiesto al Prefetto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralità di ordinanze di rilascio da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, viene prevista la predisposizione di un crono-programma degli interventi, secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione securitaria negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli essenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle Regioni e dagli Enti locali. Tale programma deve essere veicolato all'A.G. che ha adottato le ordinanze di rilascio e ai soggetti proprietari.

La previsione dispone anche in merito ai presupposti per la liquidazione di un'indennità onnicomprensiva, determinata in via equitativa dal Prefetto, per il mancato godimento del bene al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile occupato illegittimamente, ferma restando la responsabilità, anche sotto il profilo risarcitorio, degli autori del reato di occupazione abusiva.

Il **Titolo III** contiene disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'Interno nonché sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il **Capo I** reca disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'Interno.

L'**articolo 32**, concernente la riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno, introduce nuovi criteri e modalità di computo, in base ai quali è previsto che il Ministero dell'interno, calcolata la percentuale del venti per cento degli uffici dirigenziali di livello generale prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 95/2012, nella misura complessiva di ventinove posti di livello dirigenziale generale provvederà, conseguentemente, alle riduzioni e soppressioni indicate dal comma 1, lettere a) e b) della disposizione medesima.

In considerazione della riduzione declinata, viene ridotta – da 17 a 14 unità – l'aliquota riservata ai dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo n. 139/2000.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

L'articolo 32 *bis* istituisce, presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per le Risorse Umane, il Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

L'articolo 32 *ter* detta disposizioni in materia di nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17, d. lgs. n. 139/2000.

L'articolo 32 *quater* elimina la possibilità per gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni per la disattivazione coattiva degli impianti, nei casi di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge n. 205/2017, prevedendo, invece, che nei medesimi casi i predetti Ispettorati possano richiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.

L'articolo 32 *quinquies* interviene in materia di riorganizzazione del Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, del decreto legge n. 8/1991, al fine di assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia, prevedendo, in particolare, che il Servizio si articoli in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome.

L'articolo 32 *sexies* istituisce, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, il Centro Alti Studi del Ministero dell'Interno, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni dell'Amministrazione civile dell'Interno.

L'articolo 33 reca disposizioni finalizzate ad autorizzare la spesa di 38.091.560 euro per il pagamento delle indennità accessorie per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, anche in deroga al "tetto" individuato dall'articolo 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017, che fissa un limite massimo per l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001.

Il comma 2, poi, precisa che il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge n. 121 del 1981, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

L'articolo 34 prevede misure volte a incrementare il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

L'**articolo 35** prevede l'istituzione di un fondo in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, e non utilizzate, cui si aggiunge uno stanziamento pari a cinque milioni di euro annui, a decorrere dal 2018. Tale fondo è ulteriormente integrato di cento milioni di euro, in base alle previsioni dell'articolo 1, comma 235, del disegno di legge di bilancio, attualmente in fase di approvazione. Le risorse del fondo sono finalizzate all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

A tale proposito, l'articolo 1, comma 2, della legge di conversione del decreto legge n. 113/2018, ha previsto una disposizione di delega al Governo per l'adozione, entro il 30 settembre 2019, di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze Armate nei limiti delle risorse del fondo citato.

L'**articolo 35 bis**, concernente le assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale, consente ai Comuni che nel triennio 2016-2018 abbiano rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica di assumere, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge n. 208/2015, personale di polizia municipale a tempo indeterminato, nel limite di spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016.

L'**articolo 35 ter** modifica l'articolo 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ampliando il potere di ordinanza sindacale e prevedendo, più in dettaglio, che con tale strumento possano disporsi, per le prescritte finalità, limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. Si introduce altresì la disciplina del trattamento sanzionatorio conseguente all'inosservanza dei provvedimenti in parola.

L'**articolo 35 quater** detta disposizioni finalizzate al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni, mediante l'istituzione di un apposito fondo.

L'**articolo 35 quinquies** incrementa l'attuale autorizzazione di spesa destinata all'installazione, da parte dei Comuni, di sistemi di videosorveglianza, al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

L'**articolo 35 sexies** amplia le finalità per le quali le Forze di polizia possono utilizzare gli aeromobili a pilotaggio remoto (cd. "droni"), introducendo, oltre al già contemplato fine del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, anche l'esercizio dei compiti



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

specificamente attribuiti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza nei rispettivi comparti di specialità nonché, con riferimento al Corpo della Guardia di finanza, per l'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria.

Il **Capo II** reca previsioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, tra le quali si menziona quella relativa alla vendita dei beni confiscati (art. 36, comma 3, lett. d).

Per gli aspetti di diretto interesse di questo Dipartimento, giova evidenziare che l'articolo 37, comma 3, aggiungendo all'articolo 113 *bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 4 *ter*, consente all'Agenzia di continuare ad avvalersi di un contingente, fino a 20 unità, di personale proveniente dalle Forze di polizia, in posizione di comando, distacco e fuori ruolo.

L'articolo 38 *bis* reca disposizioni a sostegno delle vittime di attività di estorsione e di usura, novellando la legge 23 febbraio 1999, n. 44. In particolare, vengono ampliati i termini per la presentazione della domanda di elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive e viene altresì disposto che le associazioni o organizzazioni aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive possano presentare la domanda - con il consenso dell'interessato e per il tramite del legale rappresentante - solo se in regola con la documentazione antimafia di cui al Libro II, Capi dal I al IV, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Infine, il **Titolo IV** contiene disposizioni finanziarie e finali, finalizzate a garantire idonea copertura agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni modificative e innovative introdotte dal decreto in esame.

Si rassegna questo quadro illustrativo per consentire una più organica visione d'insieme delle novità recate dal provvedimento d'urgenza e delle interconnessioni esistenti con altre fonti dell'ordinamento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
F.to Mannella

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI